



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 329

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 1° ottobre 2024

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* . . . . . Pag. 11

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . » 22

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 26

*Plenaria* . . . . . » 27

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 38

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 51

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 54

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)* . . . . . » 57

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 58

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	60
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i> . . . . .	»	81
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i> . . . . .	»	82
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	82
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i> . . . . .	»	99
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	99
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	100

#### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	106
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	108
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	109



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

*(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma*

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024 e proseguito nelle sedute dell'11, 17 e 24 settembre 2024.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) prende la parola per sottolineare l'opportunità che la senatrice Lopreiato prenda atto degli orientamenti emersi in Giunta e che valuti conseguentemente l'ipotesi di rinunciare al mandato di relatrice.

Rileva inoltre che le parole del senatore Calenda, pur essendo inopportune e non condivisibili, non possono tuttavia essere sindacate nel merito, attesa la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

L'oratore conclude il proprio intervento ponendo interrogativi sul percorso procedurale da seguire nel caso di specie.

Il PRESIDENTE chiarisce che la scelta di rinunciare o meno al mandato spetta esclusivamente alla relatrice. Precisa poi che nell'ipotesi in cui fosse respinta la proposta della senatrice Lopreiato, verrebbe nominato un nuovo relatore, incaricato di riferire direttamente all'Assemblea e scelto tra la maggioranza che ha espresso un voto contrario rispetto alla proposta originaria.

La relatrice, senatrice LOPREIATO (*M5S*), conferma la propria proposta conclusiva.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta conclusiva avanzata dalla relatrice.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla proposta della relatrice, evidenziando che, pur essendo possibile adottare un'interpretazione più elastica della prerogativa in questione rispetto ai restrittivi criteri ermeneutici prospettati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non è tuttavia consentito un ampliamento eccessivo dell'insindacabilità, tale da determinare la sicura soccombenza del Senato in un conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta, con tutti i riflessi negativi anche sull'autorevolezza e sul prestigio della Giunta.

La prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può mai trasformarsi in un privilegio, essendo necessario salvaguardare sempre il principio di uguaglianza ed i conseguenti diritti dei terzi.

Esprime infine l'auspicio che il querelante e il querelato si attivino per comporre la controversia in via bonaria, atteso che nel caso di specie il senatore Calenda ha chiarito, anche in audizione, che non era sua intenzione operare un accostamento tra l'onorevole Mastella e la cultura mafiosa.

Secondo il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), le conclusioni della relatrice sono condivisibili, pur precisando che, applicando in modo meccanicistico e automatico le condizioni indicate dalla Corte costituzionale ai fini dell'inquadramento della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione potrebbe, paradossalmente, verificarsi un ampliamento indiscriminato della predetta prerogativa, in quanto ciascun parlamentare potrebbe creare una copertura delle proprie affermazioni con atti parlamentari contestuali o immediatamente successivi alle affermazioni diffuse *extra moenia*.

A tal proposito il senatore auspica che la Giunta possa compiere gli opportuni approfondimenti sull'ambito di applicazione dell'insindacabilità, adeguate al contesto storico in cui i parlamentari si trovano attualmente a operare. Invero, se in linea di massima le esternazioni del parlamentare dovrebbero essere coperte in quanto egli esprime la sovranità popolare, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione, e pertanto dovrebbe godere di massima libertà nell'esplicazione del mandato parlamentare, tuttavia il caso di specie non si colloca nella cornice dell'esercizio del mandato, pur se interpretato in senso molto ampio. In altre parole, il senatore Calenda si è espresso sui *social media* in proposito alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ma nella sede presente non è in discussione la libertà del senatore di parlare della mafia, bensì si discute della specifica affermazione del senatore in virtù della quale si associa la per-

sona dell'ex ministro della giustizia onorevole Mastella alla cultura mafiosa; in relazione a tale concetto non risulta alcuna attività parlamentare, di alcun genere, svolta dal senatore, né generale sulla mafia e sulla cultura mafiosa né specifica sull'onorevole Mastella. Nella memoria presentata il senatore allega una nota diramata da fonti del partito Azione e poi allega interventi svolti nell'altro ramo del Parlamento da un altro parlamentare del suo partito. Occorre quindi ribadire che la guarentigia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è *ad personam*, ovvero si riferisce alle affermazioni del singolo parlamentare, non consentendo indebite estensioni, per cui un diverso parlamentare, anche se segretario del partito, possa avvalersi della guarentigia dell'insindacabilità sulla base di affermazioni *intra moenia* profferite da un componente del suo partito.

Estensioni non legate alla logica della guarentigia dell'articolo 68 sono da respingere, anche perché in tal caso collidono con la tutela dei diritti dei soggetti lesi dalle dichiarazioni del parlamentare. Il senatore conclude quindi affermando che la memoria del senatore Calenda era priva degli argomenti logico-giuridici per sostenere la sussistenza dell'insindacabilità e pertanto dichiara il proprio voto favorevole alla relazione.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea come tutti gli interventi che lo hanno preceduto abbiano evidenziato gli elementi problematici presenti nella fattispecie, anche facendo riferimento al ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere nell'ambito dell'esame dei casi di insindacabilità. Ricorda inoltre come dal proprio Gruppo era stata indirizzata alla relatrice la richiesta di rivedere il percorso motivazionale, discostandosi dalla logica restrittiva che era posta a fondamento della sindacabilità in sede giurisdizionale delle affermazioni rese dal senatore Calenda. A tal proposito il senatore ricorda come la Giunta abbia un compito di garanzia dell'insindacabilità parlamentare. In altre parole, l'ordinamento costituzionale italiano ha compiuto una scelta chiarissima: proteggere il parlamentare dal punto di vista funzionale laddove vi sia un nesso stretto e qualificato con l'attività parlamentare. La Corte costituzionale ha tuttavia negli anni vieppiù ristretto lo spazio di applicazione del nesso funzionale, enucleando i parametri della corrispondenza contenutistica e del contesto temporale. Con la sentenza n. 104 del 2024 la Consulta ha invece evidenziato che i criteri indicati sono meri indici rivelatori, rivalutando il fulcro dell'articolo 68 della Costituzione corrispondente allo svolgimento della funzione parlamentare. Pertanto, i parametri storicamente enucleati dalla Corte non possono costituire un limite al ruolo che la Giunta deve avere nell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alle fattispecie concrete, soprattutto considerando che nell'attuale sistema dei mezzi di comunicazione di massa la propalazione esterna delle affermazioni *intra moenia* è funzionale alla stessa vitalità delle istituzioni ed alla loro visibilità nei confronti dell'opinione pubblica. La Giunta deve pertanto porsi nell'ottica di rivendicare il ruolo di organo che detiene il potere di valutare in modo re-

sponsabile ma anche elastico la delimitazione dell'area del nesso funzionale in senso costituzionalmente orientato.

La relazione giunge invece ad affermare la sindacabilità delle affermazioni del senatore Calenda seguendo un percorso di automatica applicazione in senso restrittivo delle determinazioni della Consulta, spogliando quindi la Giunta da ogni tipo di discrezionalità e di valutazione nello svolgimento dei propri compiti: pertanto non convince la differenza, nettamente tracciata nella relazione, tra attività politica e attività parlamentare, in quanto da parlamentare non è possibile operare senza la connessa responsabilità politica, e viceversa. Nonostante la labile difesa del senatore Calenda, tale principio va quindi ribadito, a prescindere dalla persona fisica dell'interessato. A tal proposito un'apertura verso una modulazione delle motivazioni della relazione avrebbe potuto essere utile ai fini dell'affermazione di tale conclusione. Considerando invece l'impianto complessivo della relazione, il senatore manifesta l'orientamento del proprio Gruppo nel senso dell'astensione.

Interviene la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) per esprimere la condivisione delle argomentazioni espresse dal collega che l'ha preceduta in relazione al *modus operandi* della Consulta che non assolve esattamente la *ratio* di copertura della norma della Carta costituzionale. Ricorda quindi come, anche nelle scorse legislature, vi siano stati diversi tentativi, da parte della Giunta, per affermare una interpretazione diversa e più elastica del nesso funzionale. Ad esempio ricorda come la Giunta abbia rilevato un *vulnus* di tutela nei confronti dei membri del Governo non parlamentari che certamente svolgono attività politica ma che non sono coperti dalla prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; ancora, la Giunta ha discusso casi di parlamentari membri del Governo accusati di diffamazione che non hanno potuto invocare la garanzia in discorso in quanto non avevano presentato atti di sindacato ispettivo, che sono incompatibili con le funzioni governative svolte. Occorre quindi, secondo la senatrice, un adattamento ai *mores* correnti nel dibattito politico. A tal proposito la Giunta può apportare un contributo di adeguamento evolutivo delle norme sulle garanzie parlamentari, non limitandosi ad un'applicazione di tipo notarile della normativa e della giurisprudenza. In conclusione, anche a nome del Gruppo di appartenenza, dichiara il proprio orientamento di voto di astensione sulla relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta della relatrice Lopreiato volta a dichiarare nel caso di specie insussistente la prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica la senatrice Lopreiato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*MATERIE DI COMPETENZA***Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MAFFONI (*FdI*), fa preliminarmente presente che, con lettera pervenuta il 15 luglio 2024, il Presidente del Senato ha trasmesso per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano (deputata nell'attuale legislatura e senatrice nella XVIII legislatura) relativamente ad un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania. La missiva è stata trasmessa per conoscenza dall'interessata anche alla Presidenza della Camera dei deputati.

L'onorevole Sudano premette di convivere con l'onorevole Luca Sammartino (*ex* Vicepresidente e Assessore dell'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana), con il quale condivide altresì l'attività politica; quest'ultima viene da essi svolta, oltre che nelle rispettive assemblee elettive, anche presso la segreteria politica dell'onorevole Sudano, in un immobile di Catania per il quale la stessa ha stipulato nel 2018 un contratto di comodato d'uso (registrato all'Agenzia delle Entrate), con il quale ha adibito i locali al solo uso della sua attività di segreteria politica.

L'onorevole Sudano segnala che, da un'attenta disamina di tutti gli atti di indagine riguardanti un procedimento penale a carico del suo compagno, è emerso che, nel corso del 2019, sono state autorizzate intercettazioni ambientali nei suddetti locali della propria segreteria politica, nonché autorizzati filmati di videosorveglianza all'ingresso della stessa; inoltre, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, i Carabinieri hanno perlustrato i medesimi locali senza alcuna richiesta di autorizzazione alla Camera di competenza.

L'*ex* senatrice rileva come, da un lato, l'attività di immissione notturna nei locali della propria segreteria personale integri una perquisizione domiciliare ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dall'altro che le periferiche ambientali necessarie per l'attività di intercettazione siano state installate non solo nella stanza dove si trovava la postazione di lavoro in uso al Sammartino (come originariamente disposto dal provvedimento dell'autorità giudiziaria), ma anche in altre stanze, ivi compresa la sala riunioni, informandone successivamente la Procura.

L'onorevole Sudano, nell'evidenziare che, essendo lei e l'onorevole Sammartino, oltre che compagni di lavoro, anche compagni nella vita, non esista un uso esclusivo dell'uno o dell'altro di parte dell'ufficio, rileva peraltro che, pur essendo stata dalla Polizia giudiziaria allegata copia del contratto di comodato dell'immobile agli atti del fascicolo, tutte le richieste di intercettazione siano state formulate a nome di Luca Sam-

martino, omettendo di rappresentare non soltanto la sussistenza del suo diritto di godimento dell'immobile, ma proprio l'utilizzo del medesimo da parte sua e persino la sua presenza abituale in quei locali, come invece si può evincere dal citofono e dalle targhe affisse accanto alla porta d'ingresso.

Ad avviso dell'onorevole Sudano la conferma che siano state intercettate le sue conversazioni nel luogo di sua dimora è fornita dal provvedimento adottato in data 14 maggio 2014 dal Pubblico Ministero di Catania il quale, su richiesta della difesa del Sammartino, ha autorizzato copia integrale dei supporti informatici inerenti alle intercettazioni effettuate nei confronti di quest'ultimo, precisando che l'ufficio copie avrebbe avuto cura « di rilasciare la copia debitamente omissa dei *file* in cui era presente la Sen. Sudano ».

Sostiene quindi l'*ex* senatrice che si sia pertanto verificata una macroscopica violazione dell'articolo 68 della Costituzione – il cui rispetto deve essere tutelato dall'Assemblea e non dal singolo parlamentare – e della legge n. 140 del 2003, sulla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Sulla base di quanto esposto, il relatore propone quindi di fissare un termine di quindici giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore LISEI (*FdI*), dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1236, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di interesse della Commissione affari costituzionali.

Il testo del provvedimento, che reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, si compone di 38 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che dispone in ordine alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia, l'articolo 8 modifica la definizione di « articolo pirotecnico », contenuta nel decreto le-

gislativo n. 123 del 2015. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati – introdotte nel 2018 con l'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992 –, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

All'interno del Capo II, concernente la sicurezza urbana, l'articolo 17, introdotto dalla Camera, estende anche ai Comuni capoluogo di Città metropolitana della Regione Siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani, già previsto dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le Città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato.

Il Capo III concerne la tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007.

In particolare, l'articolo 21, introdotto dalla Camera, consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Rende, inoltre, possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. È indicata la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo e sono individuate le relative fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza (regio decreto n. 690 del 1907), ossia carabinieri e agenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Le armi che gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a detenere senza licenza sono quelle di cui all'articolo 42 del citato testo unico e cioè: arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qua-

lunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri.

L'articolo 31 rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l'attività informativa, concernenti: la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplosive; la previsione che le pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza la collaborazione e l'assistenza richieste necessarie per la tutela della sicurezza nazionale e l'estensione di tale potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico; la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.

Infine, il Capo VI, riferito alle disposizioni finanziarie, si compone del solo articolo 38 che reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 1236, per le parti di interesse della Commissione giustizia.

Il Capo I (articoli 1-9) reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono gli articoli da 1 a 7. L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 270-*quin-*

*quies*.<sup>3</sup> volto a prevedere il delitto di « *Detenzione di materiale con finalità di terrorismo* », in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui ai citati articolo 270-*bis* e 270-*quinqües* del codice penale – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Attraverso una modifica all'articolo 435 del codice penale, è poi introdotta anche un'ulteriore fattispecie del delitto di « *Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti* », per la quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze chimiche, batteriologiche o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, del codice penale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli articoli 2 e 3, ambedue modificati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono rispettivamente sull'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo e sulle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'articolo 4, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

L'articolo 5, introdotto anche esso nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.

L'articolo 6 introduce, invece, alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.

L'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni, da un lato, in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e, dall'altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in

sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 18, reca disposizioni in materia di sicurezza urbana.

Fra le norme di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 10, il quale, come modificato dalla Camera, prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.

Ancora, l'articolo 11, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, consistente nell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, reca ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, cosiddetto Daspo urbano). Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale.

L'articolo 14 prevede, poi, che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

L'articolo 16 introduce delle modifiche all'articolo 600-*octies* del codice penale, relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio, ina-

sprendo il quadro sanzionatorio e introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio.

Da ultimo, l'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa L.*) di cui alla legge n. 242 del 2016. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Il Capo III, composto dagli articoli 19-32, reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corso nazionale dei vigili del fuoco nonché degli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007.

Fra le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, si segnala in primo luogo l'articolo 19, il quale, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche gli articoli 336, 337 e 339 del codice penale, introducendo una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante e introducendo altresì – in virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera – un'ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica.

L'articolo 20 poi modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

Gli articoli 22 e 23, introdotti entrambi nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recano disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute rispettivamente da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto e dal personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto.

L'articolo 24 introduce delle modifiche all'articolo 639 del codice penale, relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Più nel dettaglio si prevede che, ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di « ledere l'onore, il prestigio o il decoro » dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Si prevede poi che nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono poi gli articoli 26 e 27.

L'articolo 26, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari ovvero: l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all'articolo 415 del codice penale, se commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo articolo 415-*bis* del codice penale. Le condotte che integrano la fattispecie di reato sono quelle di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate mediante: atti di violenza o minaccia; resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti; e tentativi di evasione.

L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattamento ed accoglienza. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

Fra le disposizioni di rilievo per la 2<sup>a</sup> Commissione si segnala poi l'articolo 29, il quale estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali. Si prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.

L'articolo 30, ancora, è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni,

per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.

L'articolo 32, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-*undetricies*. In secondo luogo, l'articolo apporta novelle all'articolo 98-*undetricies* del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile (contratti pre-pagati o in abbonamento), viene previsto che al cliente, che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto anche il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto. Infine, al citato articolo 98-*undetricies* viene aggiunto un nuovo comma, ai sensi del quale ai condannati per il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.

Di rilievo per la Commissione giustizia è, poi, l'articolo 33 (articolo unico del Capo IV del disegno di legge), il quale, modificato nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.

Afferiscono a profili di interesse della Commissione giustizia, poi, gli articoli di cui al Capo V, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

In particolare l'articolo 34 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte a: ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; – istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.

L'articolo 35 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.

Ed ancora, l'articolo 36 amplia la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Infine, sempre in materia di lavoro dei detenuti, l'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base di una serie di criteri puntualmente indicati.

Il presidente BALBONI, dopo aver ringraziato i relatori, ricorda che alle ore 12 di oggi scade il termine per l'indicazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire.

In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, prospetta di svolgere le audizioni dei primi dodici soggetti a partire dalle ore 14 di martedì 8 ottobre, dedicando tendenzialmente un'ora per svolgere tre audizioni, in modo da completare il ciclo informativo della giornata intorno alle ore 18.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel prendere atto della proposta del presidente, ritiene opportuno svolgere una riflessione sulle modalità per addivenire a un'efficace organizzazione delle audizioni, considerano l'eterogeneità delle disposizioni del disegno di legge.

Infatti, andrebbe individuato un criterio per selezionare i soggetti da audire, auspicabilmente svolgendo approfondimenti per aree tematiche.

Ribadisce come l'atteggiamento del proprio gruppo non si concretizzi in alcun intento ostruzionistico, bensì nell'ostinato tentativo di uscire da sterili contrapposizioni tra maggioranza e opposizioni, mandando invece un segnale sulle capacità di approfondimento e di esame ponderato da parte dell'intera istituzione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva come l'attuale assetto di bicameralismo paritario si adatti all'esame di questo disegno di legge che, non essendo un decreto, non ha una scadenza e merita quindi un esame approfondito, senza inutili tentativi di accelerazione, che si concretizzerebbero in una modalità di legiferazione tale da limitare le libertà dei cittadini.

Nel rammentare come l'esame in prima lettura presso l'altro ramo del parlamento abbia abbracciato un arco temporale di circa otto mesi, prospetta la possibilità di aumentare il numero delle audizioni, anche alla luce della decisione di svolgerne dodici in una sola giornata. Rammenta poi l'eterogeneità del provvedimento, che reca norme che, per esempio, vanno a colpire la filiera economica della cannabis *light*, che dà lavoro a circa 11mila persone, e altre norme di carattere penalistico, come la resistenza passiva dei detenuti.

Si tratta, evidentemente, di profili eterogeni suscettibili comunque di approfondimento.

È quindi indispensabile valorizzare l'esame da parte del Senato, senza ritenere che la seconda lettura si esaurisca in una mera ratifica di quanto deciso presso altro ramo del Parlamento.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene che concentrare dodici audizioni nell'arco di una sola giornata rappresenti un carico eccessivo, in considerazione della necessità di approfondire con attenzione le diverse disposizioni del disegno di legge.

Chiede poi se la presidenza abbia intenzione comunque di audire soggetti istituzionali, al di fuori delle quote assegnate ai gruppi di maggioranza e minoranza.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori precedentemente intervenuti, paventando il rischio di un esame confuso e affrettato.

Nel rammentare come il disegno di legge, in quanto tale, non abbia una data di scadenza, auspica che l'esame da parte del Senato sia altrettanto approfondito rispetto a quello della Camera, evitando di cadere nella trappola del monocameralismo alternato.

Ribadisce, quindi, l'auspicio di un esame serio e privo di ingiustificate accelerazioni, sottolineando, peraltro, come l'eterogeneità del disegno di legge sia evidenziata dalla presenza di due relatori, ciascuno dei quali ha approfondito tematiche ben diverse.

Da ultimo, evidenzia come l'atteggiamento del proprio gruppo e, presumibilmente, degli altri gruppi di opposizione sarà condizionato dall'impostazione dei lavori decisa dalla maggioranza e dal Governo.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*) si associa alle considerazioni precedentemente svolte, evidenziando la presenza nel disegno di legge di disposizioni non sufficientemente attenzionate dalla pubblica opinione, ma tuttavia produttive di importati ricadute, come il caso dell'articolo 31, che prevede un potenziamento dell'attività dei servizi informazione e sicurezza, introducendo l'obbligo, in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, di prestare assistenza ai servizi di informazione e sicurezza, anche di carattere logistico, sulla base di convenzioni segrete sulle quali non sarà quindi possibile esercitare un adeguato controllo.

Si associa quindi alla necessità di un compiuto approfondimento, per senso di responsabilità istituzionale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nel ricordare come il senatore Scalfarotto abbia prospettato la possibilità di aumentare il numero delle audizioni, fa presente che lo scorso anno, in sede di esame del cosiddetto « decreto Caivano », furono svolti cicli di audizioni molto intensi, con la conseguenza di non avere tempi adeguati per la giusta riflessione sui contributi forniti.

Ritiene quindi che, ai fini di un'efficace organizzazione dei lavori, sarebbe opportuno programmare le audizioni fissando un tempo limite non superiore a circa tre ore ogni giorno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BALBONI evidenzia innanzitutto che la presenza di una doppia relazione rap-

presenta una prassi consolidata in tutti i casi in cui un disegno di legge è esaminato in sede di commissioni riunite, ciascuna delle quali esprime un proprio relatore.

Nel rivendicare di non aver mai posto in essere strappi o violazioni del Regolamento nei due anni di presidenza di questa Commissione, ritiene poi che, circa il numero di auditi, l'individuazione di cinquanta soggetti ripartiti tra gruppi di maggioranza e opposizione rappresenta un punto di equilibrio adottato la scorsa settimana con determinazione unanime degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite.

Per quanto attiene poi alla suddivisione delle audizioni per aree tematiche, nel rammentare come anche questo tema sia già stato affrontato, reputa più opportuno lasciare ai singoli gruppi di maggioranza o minoranza la valutazione sui soggetti da audire, anche in funzione delle aree tematiche oggetto di approfondimento, con l'auspicio che già martedì prossimo possano essere auditi sei soggetti indicati dalla maggioranza e sei indicati dalle minoranze.

In merito all'intervento del senatore Scarpinato, ritiene che le considerazioni svolte siano più di merito che sull'ordine dei lavori e possano trovare adeguato seguito nel corso delle audizioni, così come in discussione generale o in sede di presentazione delle proposte emendative.

Ricordando poi precedenti esperienze, anche delle scorse legislature, non ritiene che un'audizione di dodici soggetti possa considerarsi una seduta fiume e rivendica l'intensione di procedere all'esame del disegno di legge con il giusto equilibrio, evitando sia le accelerazioni immotivate sia i ritardi ingiustificati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (n. 194)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione, illustra il provvedimento in titolo anche a nome del senatore BERRINO (*FdI*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione.

Il provvedimento in esame contiene lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Il provvedimento è adottato in attua-

zione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023.

Occorre preliminarmente rammentare che il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce « i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 ». I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005. Il regolamento (UE) 2018/1672 mira a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più.

Nel merito lo schema di decreto legislativo è composto da quattro articoli. Per una più puntuale disamina dell'articolato si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi.

L'articolo 1 contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del regolamento (UE) 2018/1672 le disposizioni nazionali in materia di commercio dell'oro, di cui alla legge n. 7 del 2000. Si dispone in particolare, oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi alla legislazione europea, l'introduzione di norme che disciplinano ulteriormente il mercato dell'oro, con particolare riguardo alla classificazione di quest'ultimo e al concetto di « oro da investimento », nonché agli adempimenti dichiarativi e ai limiti connessi alla movimentazione dell'oro da e verso l'estero. Sono eliminati i riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi, con parallela individuazione dei diversi soggetti che esercitano le funzioni ad esso originariamente attribuite; è rivista la disciplina sanzionatoria, allo scopo di adeguarla ai nuovi adempimenti dichiarativi. Si dispone inoltre la soppressione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi nel decreto del Presidente della Repubblica IVA, n. 633 del 1972.

L'articolo 2, sempre con finalità di adeguamento alle disposizioni unionali, modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (con il quale – occorre ricordare – era stata attuata la delega all'adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni in merito alla circolazione del denaro contante contenute nel Regolamento (CE) 1889/2005, abrogato dall'attuando Regolamento 2018/1672/UE). In primo luogo, per effetto delle norme in esame, la definizione di denaro contante è ridisegnata per comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore (monete d'oro e lingotti d'oro) e carte prepagate (non nominative); è introdotta inoltre una definizione di denaro in contante non accompagnato; viene individuato il perimetro di « attività criminosa » valevole ai fini dell'applicazione della disciplina antiriciclaggio. Per istituire un adeguato sistema di sorveglianza del denaro, sono

previsti due obblighi di dichiarazione: una dichiarazione sui movimenti, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante almeno pari a 10.000 euro, nonché una dichiarazione informativa per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, almeno pari a 10.000 euro. Entrambe sono da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la predisposizione delle stesse deve farsi riferimento, anche con riguardo alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione europea, ai modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Viene disciplinata poi la procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante, che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza di trattenere il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose. Sono altresì introdotte disposizioni innovative sui poteri di accertamento e di contestazione delle autorità competenti all'accertamento delle violazioni alla normativa in materia valutaria, prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Fra le altre misure si prevede che i controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basino principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale. L'articolo 2 contiene poi specifiche norme in materia di collaborazione e scambio delle informazioni tra le autorità nazionali e internazionali. L'articolo introduce un nuovo articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 195, riguardante la protezione dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi. Viene altresì riformata sia la disciplina inerente al sequestro del denaro contante trasportato, prevedendo nuove soglie ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, nonché la disciplina degli adempimenti oblatori e delle misure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi dichiarativi.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'avvio del registro dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro, da istituire a cura dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM).

L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dà conto della richiesta dell'Associazione nazionale tutela il Comparto Oro, di essere audita in merito all'Atto in titolo.

Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni nel quale comprendere anche i soggetti che i Gruppi intendono segnalare entro la giornata di giovedì. Orientativamente le audizioni potrebbero svolgersi nella giornata di martedì prossimo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) chiede al Governo di fornire informazioni circa la portata dell'Atto in titolo in relazione agli spostamenti all'interno dell'Unione europea e di avere indicazioni su come gli altri Paesi membri hanno recepito la disciplina in oggetto, sottolineando il rischio che, come avvenuto in altre occasioni, il recepimento nell'ordinamento italiano si risolva in penalizzazioni per le imprese e i cittadini italiani, per un rispetto formalistico degli impegni assunti in sede europea.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) rimarca che il recepimento puntuale delle disposizioni unionali dovrebbe costituire un motivo di vanto e non di debolezza dell'indirizzo politico.

Il sottosegretario SISTO interviene sul punto chiarendo che l'obiettivo del Governo è di recepire la disciplina europea in maniera puntuale e scrupolosa trattandosi di normativa di contrasto del terrorismo e del riciclaggio. Assicura, peraltro, che fornirà gli elementi richiesti.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) ritiene opportuno chiarire anche se la disciplina in oggetto interessi o meno le operazioni sui *Money Transfer extra UE*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Sottocommissione per i pareri**

**71<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOSATO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1225) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Commissione concorda.

**(1230) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Commissione concorda.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **Plenaria**

### **248<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dà conto degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur non essendo contrario sul merito del provvedimento in titolo, annuncia con rammarico un voto di astensione, in quanto si perseguono obiettivi condivisibili, ma senza una dotazione finanziaria adeguata.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel convenire con il senatore Parrini, dichiara un voto di astensione per l'insufficienza dell'impegno economico.

Non essendovi altri interventi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati segnalati dai Gruppi dodici nominativi da audire. Propone quindi di svolgere le audizioni giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 9.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) segnala che alle ore 10 di giovedì 10 ottobre è prevista la presentazione di un saggio su Umberto Terracini, a cui parteciperanno i senatori del gruppo del Partito democratico.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che non appare indispensabile svolgere tutte le dodici audizioni nella stessa giornata, rendendo difficile un efficace approfondimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di svolgere le prime tre audizioni giovedì 10 ottobre, a partire dalle 9, con sospensione dalle ore 10, per consentire la partecipazione dei commissari interessati al convegno segnalato dal senatore Giorgis. A partire dalle ore 11,30, saranno auditi altri sei soggetti. Infine, le ultime tre audizioni saranno svolte giovedì 17 ottobre, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto di individuare un criterio per lo svolgimento delle audizioni.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) ricorda che si tratta di un provvedimento molto complesso, per cui le richieste di audizioni saranno numerose.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa fissare un numero massimo di tre soggetti da segnalare per ciascun Gruppo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che, trattandosi di un testo estremamente eterogeneo, occorre organizzare i lavori in modo che ciascun parlamentare possa esaminare il provvedimento in modo approfondito. Segnala che, tra l'altro, alcune misure hanno un notevole impatto economico, come la riduzione da dieci a cinque anni del termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale, oppure il venir meno della possibilità per gli eredi di ottenere la revocatoria della donazione di immobili, con la trasformazione del diritto reale in un diritto di credito. Questa misura ha anche un effetto sulle compagnie assicuratrici, poiché l'immobile non potrà rientrare nel patrimonio immobiliare degli eredi e quindi potrà essere privato della polizza assicurativa.

A titolo esemplificativo della estrema eterogeneità del provvedimento, cita anche le norme che modificano la disciplina del credito di imposta concesso alle fondazioni bancarie e le misure che riguardano il Servizio sanitario o la procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università. Ritiene necessario quindi un approfondimento adeguato, per poter esprimere un voto consapevole.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che è in aumento la tendenza del Governo di unire temi complessi in un unico provvedimento. A suo avviso, occorre individuare una soluzione che consenta di non comprimere il dibattito democratico.

Il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) rileva la possibilità di venire incontro alla esigenza di approfondimento segnalata dal senatore Giorgis, che peraltro ritiene condivisibile, attraverso l'acquisizione di contributi scritti da parte di esperti, in modo da non ampliare eccessivamente il numero delle audizioni.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'accogliere la proposta del relatore, precisa che si dovrebbero prima vagliare i documenti acquisiti e successivamente decidere quali audizioni svolgere, in relazione agli aspetti che non risulteranno ancora chiari.

Il PRESIDENTE sottolinea che lo strumento delle audizioni dovrebbe essere utilizzato in modo selettivo sulle questioni che meritano davvero un esame approfondito, considerato che i Gruppi possono già avvalersi del contributo dei rispettivi uffici studi, nonché interloquire con associazioni di categoria, intellettuali, esponenti del mondo accademico per acquisire informazioni più dettagliate.

Nel valutare non convincente la proposta di svolgere le audizioni solo in un secondo momento, dopo l'esame dei contributi scritti, ritiene ragionevole che ciascun Gruppo possa indicare quattro soggetti da audire.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) invita a valutare la possibilità di prevedere l'audizione di esperti invitati dalla Commissione sui vari filoni tematici, lasciando ai Gruppi il compito di individuare nominativi per l'approfondimento di argomenti specifici.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) reputa ragionevole la proposta del senatore Occhiuto.

Il PRESIDENTE precisa che nel testo si possono individuare le seguenti aree tematiche, su ciascuna delle quali invitare in audizione uno o più esperti: attività produttive e fisco; trasporti e navigazione; servizi ai cittadini, giustizia, ordine pubblico e sicurezza; istruzione e università; sanità e affari sociali. I Gruppi avrebbero poi comunque la facoltà di individuare tre nominativi ciascuno.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene preferibile che, per ogni macroarea, si individuino un esperto indicato dai Gruppi di maggioranza e uno dai Gruppi di minoranza, anche per tenere conto delle differenti sfumature giuridiche o economiche dei singoli temi.

Il PRESIDENTE propone quindi che, per ciascun filone tematico, siano individuati – in accordo tra i Capigruppo in Commissione – due esperti, uno dalla maggioranza e uno dalle opposizioni, e che ogni Gruppo possa segnalare ulteriori tre nominativi entro le ore 14 di mercoledì 9 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 200)**

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra lo schema di decreto interministeriale in titolo, che provvede a ripartire lo stanziamento previsto per l'anno 2024 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere, entro il prossimo 14 ottobre.

Si tratta dello stanziamento afferente al piano gestionale 1 del capitolo n. 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.858.388 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche.

Le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.505.294,28, 185.838,80 e 167.254,92 euro.

Sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2024 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni, seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.

Unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2023 dalle associazioni destinatarie dei contributi. Rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2024 risulta ridotto di circa 98.000 euro rispetto a quanto previsto per il 2023 e che le risorse disponibili sono state assegnate in percentuali lievemente diverse rispetto agli anni scorsi. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati e alla relativa tabella di ripartizione delle risorse tra le associazioni, a partire dal 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenuti anche i pareri dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Agenzia per l’Italia digitale.

È quindi possibile procedere alla votazione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore LISEI (*Fdl*) propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029**

(Esame, ai sensi dell’articolo 125-*bis* del Regolamento, e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) dà conto del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB), che costituisce il nuovo documento programmatico pluriennale di finanza pubblica, per effetto della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore nella primavera di quest’anno.

In particolare, la predetta riforma si sostanzia in tre atti normativi dell’Unione europea: il regolamento (UE) 2024/1263, che sostituisce la disciplina del « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita (regolamento (CE) 1466/97); il regolamento (UE) 2024/1264, che modifica la disciplina del « braccio correttivo » del medesimo Patto (Regolamento (CE) 1467/97); la direttiva (UE) 2024/1265, che modifica la direttiva sui requisiti per i quadri nazionali di bilancio (Direttiva 2011/85/UE).

Al riguardo, il nuovo « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita definisce il quadro normativo europeo di una programmazione di bilancio degli Stati membri orientata al medio termine, che considera la situazione economico-finanziaria e i rischi di ciascuno Stato, con particolare riferimento al livello del debito pubblico, e le sfide che attendono l’Unione europea.

Il regolamento (UE) 2024/1263 conferma gli obiettivi condivisi a livello europeo (crescita sostenibile e inclusiva, occupazione, resilienza e controllo preventivo sul debito) e cambia il modello di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Si delinea, infatti, un nuovo assetto che, incentrato sul nuovo indicatore operativo della spesa primaria netta (spesa netta), favorisce la programmazione di investimenti e riforme, da realizzare in un determinato periodo di tempo, anche al fine di migliorare la *performance* dell’economia e garantire la sostenibilità della finanza pubblica. Si supera, in questo contesto, anche la previgente regola del debito, che richiedeva, per i Paesi con un rap-

porto debito/PIL superiore al 60 per cento, una riduzione annua dell'ecedenza di debito rispetto a tale soglia in misura almeno pari a 1/20.

Fa presente che il nuovo indicatore della spesa netta è definito come la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche al netto delle spese per interessi, delle misure discrezionali dal lato delle entrate, della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione, della spesa per programmi interamente finanziati dall'UE, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, delle misure *una tantum* e delle altre misure temporanee.

Questo cambiamento è stato introdotto al fine di adottare, quale unico strumento operativo di programmazione e di monitoraggio della finanza pubblica, un indicatore che, in linea di principio, dovrebbe essere più direttamente controllabile da parte degli amministratori pubblici e, in linea di massima, meno soggetto a incertezze e a sostanziali revisioni di stima.

Pertanto, il PSB è il nuovo documento programmatico preposto a definire il tasso di crescita della spesa primaria netta (spesa netta), nonché gli investimenti pubblici e le riforme strutturali connessi. Il PSB assorbe quindi le sezioni I (programma nazionale di stabilità) e III (programma nazionale di riforma) del precedente Documento di economia e finanza (DEF).

Il PSB è caratterizzato da un orizzonte temporale pluriennale fisso di quattro o cinque anni, a seconda della durata ordinaria della legislatura nazionale. La traiettoria di contenimento pluriennale della spesa netta concordata con le istituzioni europee copre un periodo di aggiustamento di quattro anni, ferma restando la possibilità per i singoli Governi statali di chiedere alla Commissione europea un allungamento a sette anni. A quest'ultimo riguardo, il Governo italiano ha chiesto l'estensione a sette anni (ossia fino al 2031) del periodo di aggiustamento. Gli Stati sottoposti a procedura per *deficit* eccessivo, tra cui rientra anche l'Italia, devono comunque assicurare un aggiustamento strutturale dello 0,5 del PIL.

Una volta definita la programmazione nel Piano, in generale gli Stati membri possono gestire le proprie politiche di bilancio nei limiti della traiettoria di spesa deliberata, presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una Relazione sullo stato di avanzamento che mostri i progressi compiuti.

Quanto al contenuto specifico del PSB 2025-2029 in esame, il Governo rivede al ribasso la stima di quest'anno del rapporto deficit/PIL dal 4,3 per cento, indicata nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile, al 3,8 per cento e conferma l'obiettivo di ridurre l'indebitamento a meno del 3 per cento del PIL nel 2026.

Il miglioramento della stima del saldo dell'indebitamento nel 2024 è dovuto sia a un più favorevole andamento delle entrate sia a una dinamica più contenuta della spesa. Dal lato delle entrate, la notevole crescita dell'occupazione, unitamente all'aumento delle retribuzioni medie, ha sostenuto il gettito delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda le spese, sono richiamate le misure di contenimento del *Superbonus*.

Nel Piano viene altresì confermata la previsione di crescita del PIL dell'1 per cento per quest'anno, alla luce dell'aumento già acquisito sui dati trimestrali nella prima metà del 2024, pari a 0,6 punti percentuali, e del maggiore numero di giornate lavorative, che porterà il dato annuale a superare nettamente la media di quelli trimestrali.

In merito all'indicatore della spesa netta, la traiettoria delineata dal Governo è caratterizzata da un tasso di crescita più basso rispetto a quello della Commissione europea nel 2025 (1,3 contro 1,6 per cento) e lievemente più elevato nel quadriennio successivo (1,7 per cento in media contro 1,5 per cento per la Commissione). Nelle proiezioni del Governo, tuttavia, il saldo primario strutturale è migliore già nel 2024 (-0,5 per cento del PIL contro -1,1 per cento della Commissione) e raggiunge il 2,2 per cento nel 2029, contro il 2,1 per cento stimato dalla Commissione.

Per quanto riguarda, poi, il rapporto debito pubblico/PIL, a fine 2023 questo scende al 134,8 per cento (133,6 per cento a meno delle compensazioni relative ai *bonus* edilizi) rispetto al 137,3 per cento precedentemente stimato nella DEF dello scorso aprile. Come già rilevato sempre nel DEF 2024, l'andamento del rapporto tra debito e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, continuerà a essere fortemente condizionato dall'impatto sul fabbisogno di cassa delle compensazioni d'imposta legate ai *Superbonus* edilizi introdotti a partire dal 2020. Il rapporto debito/PIL, dunque, solo dal 2027 inizierà un percorso di discesa, in linea con le nuove regole che prevedono che si riduca, in media, di 1 punto percentuale di PIL successivamente all'uscita dalla procedura per *deficit* eccessivi.

In vista della prossima legge di bilancio, il Governo conferma l'intenzione di rendere strutturali gli effetti della riduzione del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore quest'anno. Altresì, tra gli interventi previsti, sono inclusi gli stanziamenti delle risorse necessarie al rinnovo dei contratti pubblici, al finanziamento di misure per favorire la natalità e al rifinanziamento delle missioni di pace. Il Governo si impegna poi a salvaguardare il livello della spesa sanitaria, assicurandone una crescita superiore a quella dell'aggregato di spesa netta. Per gli anni successivi al 2026, verranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.

Il PSB comprende inoltre una serie di riforme e investimenti che rispondono ai principali problemi strutturali del Paese e alle priorità dell'Unione europea. Il programma di riforma si compone di due parti principali: la prima concerne la piena attuazione degli impegni assunti con il PNRR e l'individuazione di importanti iniziative aggiuntive che l'Italia assume in continuità con il PNRR a fronte dell'estensione del periodo di aggiustamento di bilancio a sette anni; la seconda parte riguarda, invece, le riforme e misure di politica economica che verranno adottate in rispo-

sta alle Raccomandazioni specifiche per Paese del Consiglio UE e altre iniziative che fanno parte del programma di Governo.

Per quanto di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione, tra le riforme indicate nel PSB figura anche quella della pubblica amministrazione, che si concentrerà sulla valorizzazione delle risorse umane, la digitalizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi.

In particolare, tra il 2025 e il 2026, l'azione sarà diretta a completare le iniziative del PNRR, in relazione a tre direttrici di azione: accesso alla pubblica amministrazione, semplificazione e miglioramento delle competenze. In ottemperanza a quanto previsto nel PNRR, l'Italia accellererà i propri sforzi per assicurare entro il 2026: *a*) la creazione di una banca dati integrata per la gestione delle risorse umane per tutte le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, interoperabile con il portale del reclutamento (inPA) e la piattaforma Syllabus e integrata con la banca dati PIAO; *b*) la semplificazione di 600 procedure critiche; *c*) il miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione da parte del personale delle pubbliche amministrazioni; *d*) l'identificazione di indicatori chiave di prestazione, da utilizzare, una volta raccolti su una piattaforma digitale della performance, come strumento anche ai fini del *budget* e della pianificazione; *e*) la modifica dello *status* e del sistema di nomina degli organismi indipendenti di valutazione.

A partire dal 2027, a consolidamento e rafforzamento dei risultati raggiunti, l'Italia intende proseguire nei seguenti ambiti: la gestione strategica delle risorse umane e il potenziamento della capacità tecnica e delle competenze.

Altresì, in connessione all'incremento delle capacità tecniche e amministrative delle amministrazioni, nel periodo 2027-2029 sarà avviato un graduale passaggio alle amministrazioni ordinariamente competenti di funzioni e competenze già attribuite ai commissari straordinari, individuando meccanismi di valorizzazione e utilizzo, nell'ambito delle facoltà assunzionali, nonché delle professionalità ed esperienze acquisite nei vari ambiti di operatività.

Infine, per quanto riguarda i disegni di legge indicati come « collegati » alla manovra di finanza pubblica per il 2025, segnala i seguenti provvedimenti di interesse della Commissione: revisione del testo unico degli enti locali; disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (A.S. 1184, già all'esame della Commissione); disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, sottolinea come la stabilità politica rappresenti un valore aggiunto nel contesto europeo e internazionale, consentendo una programmazione di medio-lungo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(836) DE PRIAMO e altri.** – *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*

**(1126) GASPARRI.** – *Istituzione della Giornata in memoria delle Marocchinate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il PRESIDENTE comunica di aver interloquito per le vie brevi con il senatore Gasparri, il quale ha convenuto che il termine « marocchinate » presente nel titolo del disegno di legge n. 1126, a sua firma, per quanto ampiamente utilizzato nella storiografia, potrebbe risultare improprio. Pertanto, egli ha precisato di non essere contrario all'adozione del disegno di legge n. 836 quale testo base, riservandosi di modificare il titolo del provvedimento a sua firma.

Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, precisando che i rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime saranno comunque invitati dalla Commissione, mentre i Gruppi potranno indicare un ulteriore nominativo ciascuno, entro le ore 18 di martedì 8 ottobre.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), con riferimento al titolo dell'A.S. 836 sottolinea che, se si vuole fare riferimento agli stupri di guerra di un determinato periodo storico, si dovrebbe allora indicare anche l'area geografica in cui tali eventi tragici sono avvenuti, cioè il Lazio e la Campania, in modo che tale ricorrenza sia individuata in modo preciso e non finisca per precludere il richiamo agli stupri di guerra avvenuti altrove e in altri momenti storici.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Valente a predisporre un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(794) Tilde MINASI e altri.** – *Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*

**(868) BASSO e altri.** – *Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che in attesa del parere della Commissione bilancio, l'esame del nuovo testo dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra data.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*(902) BALBONI e altri. – Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

*(119) Elisa PIRRO. – Disposizioni in materia di guardie private giurate*

*(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. – Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario Wanda FERRO rappresenta l'esigenza di un rinvio della discussione, per un maggiore approfondimento sui provvedimenti in titolo.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la richiesta della rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 2 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**  
**190<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono iscritti a parlare il senatore Bazoli, la senatrice Stefani e il senatore Zanettin. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, la durata degli interventi non può superare i 10 minuti.

I senatori BAZOLI (*PD-IDP*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) chiedono di poter posticipare il loro intervento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per segnalare che il disegno di legge introduce disposizioni che incidono sul tema della riduzione ereditaria. Poiché la materia è da tempo in discussione, chiede di poter approfondire questo aspetto, ed in particolare di verificare che il provvedimento non introduca riduzioni eccessive dei termini di azione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Zanettin rimarcando l'estrema delicatezza della questione: secondo la normativa vigente l'erede pretermesso ha oggi dieci anni per azionare la propria pretesa, mentre laddove dovesse essere approvato senza modifiche il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge in esame rimarrebbe la sola pretesa risarcitoria. È necessaria pertanto una valutazione accurata di questi profili in quanto non si tratta di una questione politica bensì di un approfondimento tecnico finalizzato al miglior bilanciamento degli interessi in gioco.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto, assicura che sarà garantito il necessario coordinamento con i lavori di approfondimento che saranno svolti dalla Commissione di merito, invita quindi il relatore ad individuare, insieme a tutti i componenti della Commissione, la migliore sintesi rispetto alle problematiche segnalate ai fini dell'espressione di un parere tecnicamente motivato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 12 articoli ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la « Legge annuale di semplificazione normativa ». In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente; conseguentemente, si prevede che all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassanini 1) che ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi attraverso lo strumento della cosiddetta delegificazione.

Il disegno di legge di semplificazione potrà conferire deleghe legislative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'arti-

colo 2. È indicata poi la procedura di adozione dei decreti legislativi. L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1. L'articolo 3 individua la normativa di principio a cui i decreti legislativi previsti dalla legge annuale per la semplificazione dovranno attenersi.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione.

Nel dettaglio, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa e prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. In particolare, al comma 3, prevede che tali decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

L'articolo 6 concerne i regolamenti ministeriali prevedendo che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice. In questo caso, ai sensi del successivo comma 2, la sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastri e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi. Si prevede pertanto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, un decreto del Ministro della giustizia, individui le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti adottati con modalità digitale.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 7 è diretto a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in tali ambiti di com-

potenza, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con indicazione di princìpi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Sono indicati i princìpi e criteri direttivi specifici della delega e la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi.

L'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Nel dettaglio, il principio di delega specifico di cui alla lettera *b*) del comma 1 prevede « riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ». Al riguardo, ricorda che l'interdizione e l'inabilitazione, disciplinate dagli articoli da 414 a 432 del codice civile, concernono rispettivamente i soggetti maggiorenni che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente – tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi – qualora l'interdizione risulti necessaria per assicurare l'adeguata protezione degli stessi ovvero i soggetti maggiorenni aventi uno stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all'interdizione, quelli che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici e quelli affetti da sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.

Sia l'interdizione sia l'inabilitazione sono disposte, con sentenza, dal giudice tutelare. All'interdizione, a cui è connessa la nomina di un tutore, consegue l'incapacità giuridica di agire; alcuni atti giuridici – individuati dall'articolo 374 del codice civile – non possono essere compiuti dal tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Il soggetto inabilitato può agire invece in via autonoma per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per gli altri atti sono necessari il consenso del curatore (nominato in relazione all'inabilitazione) e l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato invece dagli articoli da 404 a 413 del codice civile. Esso prevede l'assistenza, da parte di un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, ad una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno individua l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del

beneficiario. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può riguardare anche una persona interdetta o inabilitata, con la necessaria presentazione contestuale di un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

In merito alla portata e alle finalità dei principi e criteri direttivi di cui al criterio di delega specifico richiesto dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), precisa che la relazione tecnica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegate al disegno di legge osservano in particolare che nella prassi applicativa si assiste, da un lato, a un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto – il quale è modulabile a seconda dei casi specifici – dell'amministrazione di sostegno, e, dall'altro, al perdurante ricorso alla misura dell'interdizione per alcune valutazioni di opportunità giuridica (tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria). Inoltre, le osservazioni formulate all'Italia, nell'agosto del 2016, dal Comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità hanno raccomandato il superamento dei meccanismi di sostituzione della persona – ivi comprese le forme di sostituzione operate mediante l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, osserva che la norma di delega di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9, comma 1, non sembra prevedere, almeno letteralmente, una revisione sostanziale dell'istituto dell'amministratore di sostegno. La Commissione di merito dovrebbe pertanto considerare l'opportunità di indicare espressamente, tra i principi e criteri direttivi specifici della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), anche la revisione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riferimento invece alla semplificazione degli oneri, prevista in particolare per i rappresentanti che siano anche *caregiver* familiari (ovvero la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, in genere un familiare di riferimento) la relazione tecnica e l'AIR precisano che questa potrebbe condurre anche al superamento dell'attuale formulazione del combinato disposto degli articoli 380 e 424 del codice civile. In base a tale combinato disposto, il tutore dell'interdetto deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare; tali obblighi implicano una complessa documentazione contabile (basata anche su scontrini di spesa), con un conseguente onere di attività anche a carico degli uffici giudiziari.

L'articolo 10 contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, introducendo una serie di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di

formazione superiore e ricerca, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 2.

Di particolare importanza, rispetto alle competenze della Commissione giustizia, è l'articolo 9 che reca una delega molto ampia di riforma degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, senza tuttavia indicare specifici principi e criteri direttivi: sul punto appare pertanto assolutamente necessario svolgere approfondimenti mirati in quanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, è essenziale segnalare la diversità esistente tra gli istituti citati e quello dell'amministrazione di sostegno. Certamente il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno non può che passare attraverso una revisione anche di questo strumento, ad esempio prevedendo una gradualità dell'amministrazione al fine di consentire, nei casi individuati dalla legge o dal giudice, al soggetto tutelato di compiere alcuni atti autonomamente. È noto infatti che il frequente utilizzo – nella cornice normativa vigente – dell'istituto dell'amministrazione di sostegno può nella pratica creare numerosi problemi, anche laddove tale istituto sia applicato a persone con disabilità.

Con riferimento poi all'attività di approfondimento e valutazione della Commissione nell'esercizio della sua funzione consultiva, osserva che i pareri espressi devono essere tenuti in debita considerazione dai soggetti destinatari. In particolare, il Governo in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi non può non tener conto dei pareri espressi da Senato e Camera: esprime pertanto il proprio disappunto per il fatto che il testo definitivo del cosiddetto « correttivo civile Cartabia » non abbia preso in considerazione nessuna delle numerose osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato – e nell'analogo parere espresso dalla Camera – svilendo il lavoro parlamentare e al contempo non individuando soluzioni adeguate rispetto a problematiche ampiamente segnalate nella prassi dagli operatori del diritto. Si riferisce in particolare al tema del diritto di famiglia e al mancato inserimento nel correttivo citato della previsione di un'udienza filtro, pure sollecitata nel parere parlamentare approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE esprime a nome di tutta la Commissione piena adesione alle considerazioni della senatrice Stefani, chiedendo al contempo al rappresentante del Governo di farsi carico di tali istanze e ricordando come la Commissione esprima i propri pareri svolgendo un rigoroso approfondimento tecnico-giuridico.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo e condivide l'importanza di una riflessione e di un approfondimento sulle modifiche che si intendono apportare agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) e il senatore SCALFAROTTO (*IVC-RE*) si associano alla richiesta della senatrice Stefani di una maggiore

considerazione da parte del Governo dei pareri parlamentari espressi. In relazione al provvedimento in esame condividono altresì la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) rimarca al rappresentante del Governo la necessità di tenere in considerazione le osservazioni contenute nei pareri parlamentari, frutto di un rigoroso lavoro di approfondimento. Diversamente, ciò rappresenterebbe una mortificazione del lavoro parlamentare e contribuirebbe ad inficiare il dialogo necessario tra Parlamento ed Esecutivo.

Il vice ministro SISTO assicura che svolgerà le opportune verifiche sui temi segnalati dai senatori, ricordando al contempo che nel caso dei pareri parlamentari non vincolanti il Governo gode di ampia discrezionalità, ferma restando l'importanza di una pronuncia concorde di entrambi i rami del Parlamento e nella piena considerazione del lavoro svolto dalle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

*(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

*(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

*(1122) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

*(1131) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra i provvedimenti in titolo. La Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo unificato redatto per i connessi disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8<sup>a</sup> Commissione. Il disegno di legge si compone di 14 articoli ed è suddiviso in tre Capi.

Il Capo I reca le « Finalità e definizioni » dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. Il successivo comma 3 precisa che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo

del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella legge in esame.

L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come « ambiti urbani », « rigenerazione urbana », « consumo di suolo » etc.

Il Capo II introduce disposizioni per la « *Governance* della rigenerazione urbana ». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi da 2 a 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 5 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3.

Il Capo III riguarda « Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana ».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Programma Nazionale è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF).

L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 6 introduce disposizioni per assicurare la qualità della progettazione e attuazione degli interventi, prevedendo in particolare che a progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, possa essere affidata mediante concorso di progettazione.

L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 2 dispone che sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, alcuni interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo.

L'articolo 8 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 9 prevede invece che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i

contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana – con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 – destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 introduce incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L'articolo 12 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

L'articolo 13 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Segnala quindi alcune questioni su cui chiede alla Commissione un supplemento di riflessione; si riferisce in primo luogo al tema della conformità agli strumenti urbanistici vigenti richiesta alle amministrazioni comunali ma non sempre in relazione agli interventi dei privati, in secondo luogo segnala possibili sovrapposizioni tra le modifiche al Testo unico dell'edilizia e la disciplina recentemente approvata nel cosiddetto decreto-legge casa n. 69 del 2024.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) concorda con la necessità di un approfondimento sui punti segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE si farà carico di mettere a disposizione della Commissione la documentazione acquisita dalla Commissione di merito nello svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con un'osservazione)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento agli emendamenti inviati dalla Commissione di merito, segnala come di interesse della Commissione Giustizia i seguenti: gli emendamenti 2.1 (che sostituisce integralmente gli articoli 2, 3 e 4 inserendo le novelle in materia di verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica direttamente nel decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali), 2.0.1 già 2.6 (che introduce un nuovo articolo in materia di diritto alla riservatezza del minore, tutela dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati), 3.1 (interamente soppressivo dell'articolo 3 in materia di validità dei contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minorenni), 3.2 e 3.3 (che modificano il requisito anagrafico relativo alla disciplina della validità dei citati contratti per i minorenni), 3.7 (che sopprime, in relazione alle sanzioni previste nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione, l'espresso riferimento al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed al regolamento UE 2016/679; al riguardo, segnala che la sola soppressione non sembra realizzare pienamente l'osservazione formulata nel parere della Commissione Giustizia), 4.1 e sullo stesso tema 4.2, 4.3 e 4.4 (che sostituiscono l'articolo introducendo una novella all'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali, innalzando l'età del minore ai fini del consenso al trattamento dei propri dati in relazione ai servizi della società di informazione), 5.1 (che sostituisce integralmente l'articolo 5, recependo anche due delle osservazioni formulate nel parere della Commissione Giustizia; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione – se penale o amministrativa – tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui al comma 4), 5.2 e gli analoghi 5.3, 5.4 e 5.5 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli *influencer* di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione – se penale o amministrativa – tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.6 (che sostituisce l'articolo introducendo novelle alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, prevedendo altresì una specifica disposizione sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali; nell'emendamento viene specificato nel dettaglio per ogni violazione quale sanzione amministrativa indicata dall'articolo 26 della legge citata debba applicarsi), 5.7 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli contenuti di minori infraquattordicenni all'interno del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021,

n. 208), 5.14 e sullo stesso tema 5.15 (che sostituiscono – quale organismo competente ad autorizzare in caso di emergenza le somme percepite dal minore – il giudice tutelare al tribunale per i minorenni, recependo in parte un’osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia), 5.0.1 (che introduce un nuovo articolo che sancisce il diritto del minore alla riservatezza dei dati ed il divieto di diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori) e 5.0.2 (che introduce un nuovo articolo per l’esercizio, da parte del minore a partire dai quattordici anni, dell’esercizio del diritto all’oblio digitale).

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, in relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, ribadisce tuttavia il parere già espresso sul testo in relazione all’articolo 5 e che vale anche per gli emendamenti, segnalando che nel caso in cui la Commissione di merito dovesse mantenere il riferimento alle sanzioni di cui all’articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sarebbe necessario specificare quale sanzione – se penale o amministrativa – sia applicabile alle violazioni delle disposizioni dell’articolo in questione.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti con l’osservazione relativa alla legge n. 977 del 1967.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione presentata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) viene approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell’articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 settembre sono stati illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice e al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all’espressione dei pareri.

Il vice ministro SISTO chiede di poter disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari all’espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che a partire dalla prossima settimana sarà avviata la discussione generale sui disegni di legge concernenti il cognome dei figli (Atti Senato 2, 21, 131 e 918) sui quali sono ormai terminate le audizioni. Invita pertanto i senatori che intendano intervenire in discussione generale a una revisione complessiva di tutto il materiale raccolto al fine di individuare le soluzioni più appropriate per il prosieguo dell'esame.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), in qualità di relatrice, auspica un'ampia discussione generale che possa consentire alla Commissione l'individuazione di un testo base su cui proseguire l'esame dei provvedimenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

qualora la Commissione di merito dovesse approvare uno degli emendamenti riferiti all'articolo 5 nel quale è presente il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, si segnala la necessità di specificare quale sanzione – se penale o amministrativa – sia applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

**5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

**288ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1060-A) Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non è stato modificato in sede referente, di ribadire il parere non ostativo reso alla Commissione di merito il 30 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alla proposta 5.2, rileva che occorre valutare se il rilascio di specifici attestati da parte del Comitato tecnico-scientifico possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione non ostativa del testo.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sulla proposta 5.2, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme al relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo sugli emendamenti.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta è messa ai voti e approvata.

*(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024 dell'articolo 23 del disegno di legge n. 114, di iniziativa governativa

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, risultante dallo stralcio dell'Atto Senato n. 1184, è corredato di una relazione tecnica verificata in cui sono stati quantificati gli effetti finanziari del provvedimento in esame.

Per quanto di competenza, chiede conferma della correttezza della quantificazione degli oneri operata come tetto di spesa e non come previsione, considerato che l'indennità di esclusività è stata calcolata prendendo a riferimento un valore di anzianità medio di 5-15 anni e che i buoni pasto e gli straordinari sono determinati, nella tabella inserita nella suddetta relazione tecnica, come « previsione ».

In merito ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario, rileva che andrebbe chiarito perché il numero di mensilità di calcolo per il 2025, sempre nella relazione tecnica, sia di 11 mesi quando i contratti hanno scadenza, nella disposizione, non oltre il 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, relativa alle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, chiede conferma della sussistenza delle risorse.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire il proprio avviso sugli emendamenti approvati, trasmessi dalle Commissioni di merito e già illustrati dal relatore in merito ai profili finanziari.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **Plenaria**

### **289<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso di nulla osta su tutti gli emendamenti segnalati dalla Commissione, per le motivazioni specificamente illustrate nella nota istruttoria che mette a disposizione della Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (n. 188)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), illustra una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulla proposta.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 188**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– con riferimento agli adempimenti previsti dall'introduzione del Titolo V-ter, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate, per quanto di competenza, osserva che, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni relative alle comunicazioni che i soggetti interessati devono effettuare all'Agenzia stessa per potersi avvalere del nuovo regime, sono in corso le implementazioni dei sistemi informativi dell'Agenzia, rientranti nell'ambito delle attività previste dal vigente contratto quadro con il *partner* tecnologico Sogei;

– in relazione ai profili di copertura, la Ragioneria generale dello Stato concorda circa le proposte di riformulazione della disposizione finanziaria;

– in relazione all'utilizzo del Fondo per il recepimento della normativa europea, la Ragioneria generale dello Stato, in merito alla copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo stesso, conferma l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione,

valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 4, comma 1, con il seguente: « 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera c), valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze e tesoro)

Martedì 1° ottobre 2024

#### Plenaria

#### 179<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE REDIGENTE

**(484) TOSATO e altri.** – *Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle*

– e **petizione n. 744** ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti. Tale procedura non è stata ancora conclusa. Sono in corso interlocuzioni tra i Ministeri competenti per completare tale *iter*. Fa presente che è emersa l'opportunità di corredare il testo normativo di precisi elementi identificativi dei terreni oggetto di intervento, a partire dalle particelle catastali e dagli elementi grafici, in modo tale da definire l'onere finanziario. Ricorda inoltre che gli emendamenti presentati sono stati già illustrati e dà la parola alla relatrice per alcune indicazioni.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) ricorda che nella memoria e nella documentazione consegnata in audizione dal sindaco di Caorle state prodotte le informazioni utili.

Il sottosegretario FRENI dà conto delle interlocuzioni in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanze per completare l'*iter* della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione il Documento CCXXXII, n. 1 (Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029). Propone quindi di integrare l'ordine del giorno di questa settimana con l'ipotesi di votare il parere martedì prossimo.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE, in ordine all'andamento dei lavori, comunica che la seduta già convocata per giovedì 3 ottobre alle ore 9,15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato, in sede consultiva, il Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029 (*Doc. CCXXXIII, n. 1*).

Avverte che l'esame di tale documento si svolgerà nella seduta di domani, tenuto conto che il parere dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio in tempo utile per la conclusione dell'esame dell'atto, calendarizzato in Aula per la seduta di mercoledì 8 ottobre.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa altresì che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), d'iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

Fa presente che l'avvio dell'esame del disegno di legge sarà deciso nell'ambito della programmazione che sarà definita in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(845) *Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta erano stati votati gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.8, di cui era stato disposto l'accantonamento, stante l'indisponibilità dei presentatori ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata nella scorsa seduta da parte del relatore e del Governo.

Il relatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), preso atto della mancata disponibilità dei presentatori ad accogliere la riformulazione precedentemente proposta, fa presente che il parere sull'emendamento 4.8 è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.8 è respinto.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri sugli emendamenti approvati nel corso della precedente seduta da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, entrambi non ostativi e avverte che, pertanto, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 1, come modificato, l'articolo 2, l'articolo 3, come modificato, l'articolo 4, come modificato, l'articolo 5 e l'articolo 6.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione a nome della propria parte politica, specificando che, pur condividendo la finalità dell'intervento normativo nel suo complesso, ritiene censurabile la mancata previsione di specifiche risorse per la formazione dei docenti, contemplate nelle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo. L'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 1, a prima firma della senatrice Malpezzi, che interviene sulla questione delle risorse, pur apprezzabile, non è di per sé sufficiente a superare le criticità appena rilevate.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia a sua volta un voto di astensione, tenuto conto che, al di là delle condivisibili finalità, il disegno di legge risulta carente per l'assenza sia di idonei stanziamenti da destinare alla formazione degli insegnanti, sia di un riferimento all'insegnamento dell'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole, che la sua parte politica mirava ad inserire tramite proposte emendative non accolte dalla Commissione.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

**(1123) Erika STEFANI. – Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere sul testo del disegno di legge in esame e avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN. – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**

(Seguito della discussione congiunta. Adozione di un testo unificato. Rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver rece-

pito molti dei contenuti presenti nei disegni di legge in titolo. Al riguardo, fa presente che: l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento in esame; l'articolo 2 offre una definizione degli alunni ad alto potenziale cognitivo o plusdotati; l'articolo 3 prevede una delega al Governo per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo; l'articolo 4 detta disposizioni relative al piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni in discorso; l'articolo 5 tratta della formazione dei docenti; l'articolo 6 concerne le attività finalizzate all'inclusione scolastica. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la relazione conclusiva alle Camere sugli esiti della sperimentazione triennale, la clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie.

Il PRESIDENTE propone che il testo unificato predisposto dal relatore sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Avverte che, poiché esso contiene una delega legislativa nei confronti del Governo, in caso di adozione del testo unificato, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo proseguirà in sede referente.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato come testo base.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

**(1041) MARTI.** – *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di acquisire le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente e di fissare per lunedì 7 ottobre, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato.

La Commissione concorda sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 11,30.

Avverte altresì che la seduta plenaria, già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Comunica indi che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, del Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029 (*Doc. CCXXXII*, n. 1).

Prende atto la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione del Comitato ristretto, incaricato della stesura di un atto di indirizzo nei confronti del Governo sull'affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano), già convocata per giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

#### *SULLA MISSIONE SVOLTA AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA*

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) dà conto della missione svolta nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo in occasione del Festival della Filosofia, in rappresentanza della Commissione, su designazione del presidente Marti, che ringrazia per la fiducia accordata. Al riguardo, dopo aver riferito dell'apprezzamento da parte degli organizzatori nei confronti della Commissione per l'attenzione rivolta all'iniziativa culturale, che ha inteso coinvolgere i giovani in riflessioni filosofiche, mette a disposizione della Presidenza una relazione, contenente l'intervento svolto in quella sede.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Rando per l'esaustiva relazione svolta ed esorta i colleghi a voler assicurare la propria presenza, anche a nome della Commissione, nei territori in occasione di eventi culturali di particolare rilievo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 180, 1041**

**NT**

**IL RELATORE**

*Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale  
cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi*

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata a:

a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;

b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2.

*(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)*

1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3.

*(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)*

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società;

b) prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica;

c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

e) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

f) prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

#### Art. 4.

*(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

#### Art. 5.

##### *(Formazione dei docenti)*

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

#### Art. 6.

##### *(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)*

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o

modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7.

*(Relazione alle Camere)*

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 8.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 1 ottobre 2024

**Plenaria**

**140ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ROSA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte nonché i contributi pervenuti sul Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 29 e congiunti (Rigenerazione urbana) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(162) GASPARRI.** – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

**(199) NICITA.** – *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

**(611) Mara BIZZOTTO e altri.** – *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

**(631) MARTELLA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. – Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra i disegni di legge in titolo.

In particolare, il disegno di legge n. 162, d’iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell’amministratore delegato – la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella XVII legislatura con la legge n. 220 del 2015 – e ripristina quella del direttore generale.

La relazione illustrativa sottolinea che con il trasferimento dei poteri di gestione all’amministratore delegato è stata conferita un’autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta al direttore generale e che tale aumento dei poteri, pur giustificato all’epoca della riforma da esigenze di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo.

Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI – in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale – l’articolato procede dunque a novellare il Testo unico per la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, per sostituire la figura dell’amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale – nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea – sono pertanto affidati la responsabilità della gestione aziendale per i profili di sua competenza nonché il compito di sovrintendere all’organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, l’obbligo di sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 199, d’iniziativa del senatore Nicita, propone invece un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato – mediante una concessione di 12 anni e rinnovabile – a una Fondazione, (che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e delle società da questa controllate), sulla base di un contratto di servizio.

La Fondazione – alla quale il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce le azioni della RAI – ha il compito di garantire l’autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente della RAI e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge.

Viene altresì individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio anche il funzionamento del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. L'organo è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza Stato-Regioni; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; uno eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Il presidente è scelto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del consiglio di amministrazione.

La Commissione di vigilanza RAI, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

Sono disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone altresì la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione di vigilanza RAI.

Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 631, d'iniziativa del senatore Martella, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 199, al quale apporta modifiche di carattere prevalentemente formale. Dal punto di vista sostanziale, è prevista però una diversa composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, che consta di 11 membri, invece di 10, essendo previsto un membro ulteriore nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei.

Inoltre, i 5 membri di nomina parlamentare non sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI, come previsto dal disegno di legge n. 199, bensì nominati con determinazione adottata dai Presidenti di Senato e Camera, d'intesa tra loro.

L'oratore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 611, d'iniziativa dei senatori Bizzotto, Romeo, Bergesio e altri, che introduce nel Testo unico una nuova definizione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali e individua in maniera dettagliata i programmi di pubblico interesse.

Si prevede inoltre l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibili per i telespettatori le trasmissioni finanziate dal canone e si dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono poi integrati i compiti del servizio pubblico, prevedendo: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

L'articolato dispone anche che il servizio pubblico debba garantire il rispetto non solo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45 del Testo unico, ma anche degli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. Tra l'altro, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Con la medesima cadenza annuale, la RAI deve individuare quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto – oltre all'eliminazione della previsione che affida la concessione del servizio pubblico alla RAI fino al 30 aprile 2027 – nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza RAI (espresso a maggioranza dei due terzi per il Presidente). Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali.

Da ultimo, il disegno di legge n. 1242, d'iniziativa dei senatori Bevilacqua, Patuanelli e Di Girolamo, apporta in primo luogo una serie di modifiche alla *governance* della RAI, prevedendo che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente – nominato con decreto del Presidente della Repubblica e il cui voto vale doppio in caso di parità – e sei membri, così individuati: l'amministratore delegato è nominato a maggioranza dei due terzi dalla Commissione di vigilanza RAI tra una rosa di cinque candidati predisposta dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi nell'ambito di una rosa redatta con sorteggio dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; due membri sono designati dall'assemblea dei dipendenti RAI. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è quindi esteso a 6 anni, ma senza possibilità di rielezione.

Viene anche resa più rigorosa la disciplina delle cause di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, estendendola a chi abbia ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici e prevedendo che le cause di ineleggibilità operino per dieci anni invece che per uno, come attualmente previsto.

Il disegno di legge abolisce altresì il canone Rai e prevede che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro. Viene poi affidato all'AGCOM l'esercizio del monitoraggio sul mercato dei servizi di *media* di cui all'articolo 26 del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (*European Media Freedom Act*).

Infine, si prevede che il parere della Commissione di vigilanza RAI sullo schema di contratto di servizio sia adottato con la maggioranza dei due terzi e sia vincolante.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n.1) *Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore SIGISMONDI (*Fdi*) osservando preliminarmente che il documento rappresenta il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione europea recentemente entrata in vigore.

Nella premessa del Piano, il Ministro dell'economia e delle finanze ricorda che nel corso della lunga trattativa che ha portato alla definizione della nuova *governance* economica europea, il Governo ha sostenuto l'esigenza di assicurare maggiori spazi di bilancio per gli investimenti e la sicurezza nazionale, ritenendo che la proposta originaria della Commissione fosse più che sufficiente ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica senza dover sovrapporre ad essa ulteriori salvaguardie mutate dal vecchio Patto di stabilità. La soluzione di compromesso raggiunta a ventisette ha prodotto un insieme di regole assai complesso non solo a livello comunicativo, ma anche tecnico. Inoltre, non è stata risolta la questione della postura di politica di bilancio a livello di Unione europea e area euro. Data l'esigenza per gli Stati membri con elevato debito pubblico di seguire politiche di riduzione dei rispettivi *deficit*, la postura della politica di bilancio dell'insieme dei Paesi europei potrebbe risultare restrittiva a fronte di sfide tecnologiche e ambientali a cui le altre potenze economiche continuano a rispondere con un ampio utilizzo di risorse pubbliche. Cionondimeno, le nuove regole europee segnano un miglioramento rispetto al vecchio patto di stabilità in termini di gradualità dell'aggiustamento di bilancio, di anti-ciclicità, di orizzonte di programmazione e di integrazione tra le varie componenti della politica economica.

Nel dettaglio, la traiettoria di spesa netta del Piano è caratterizzata da un tasso di crescita più basso rispetto a quello della Commissione nel 2025 (1,3 contro 1,6 per cento) e lievemente più elevato nel quadriennio successivo (1,7 per cento in media contro 1,5 per cento per la Commissione). Nelle proiezioni del Governo, tuttavia, il saldo primario strutturale è molto migliore già nel 2024 (-0,5 per cento del PIL contro -1,1 per cento della Commissione) e raggiunge, come detto, il 2,2 per cento nel 2029, contro il 2,1 per cento stimato dalla Commissione.

I corrispondenti saldi nominali (indebitamento netto della PA) dello scenario programmatico migliorano dal -3,8 per cento del PIL di quest'anno al -3,3 per cento nel 2025, al -2,8 per cento nel 2026, al -2,6 per cento nel 2027 e poi fino al -1,8 per cento nel 2029. I *deficit* nominali previsti per gli anni 2024-2026 sono inferiori a quelli dello scenario a legislazione vigente del DEF di aprile.

Lo spazio fiscale risultante tra andamenti del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente è finalizzato al finanziamento delle politiche invariate e delle nuove misure che il Governo intende adottare. Al-

tri interventi saranno finanziati con risorse derivanti dall'adempimento collaborativo e da altre misure di contrasto dell'evasione fiscale, nonché da misure di contenimento delle uscite.

Il Governo conferma e rende strutturale gli effetti del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore quest'anno. Gli effetti del cuneo assumeranno una nuova fisionomia al fine di raggiungere il medesimo obiettivo senza ulteriori tensioni sul piano della spesa pluriennale. Le politiche invariate comprendono anche le risorse necessarie al rinnovo dei contratti pubblici, al finanziamento di misure per favorire la natalità e al rifinanziamento delle missioni di pace.

L'Esecutivo si impegna altresì a salvaguardare il livello della spesa sanitaria assicurandone una crescita superiore a quella dell'aggregato di spesa netta. Per gli anni successivi al 2026, verranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR. Viene confermato, inoltre, l'obiettivo di sostenere la spesa sanitaria. Per gli anni successivi al 2026, saranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.

Inoltre, tenendo conto della revisione del PIL nominale operata dall'Istat, nonché di nuovi dati di debito di fonte Banca d'Italia, il rapporto debito/PIL a fine 2023 scende al 134,8 per cento, dal 137,3 per cento precedentemente stimato.

Gli introiti da dismissioni, i proventi ETS nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e altre sopravvenienze contribuiranno alla riduzione del debito pubblico quest'anno e nel corso del prossimo triennio. Tuttavia, la discesa del rapporto tra debito pubblico e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, sarà frenata dall'impatto sul fabbisogno di cassa dello Stato delle compensazioni d'imposta legate ai superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. Le previsioni del Piano scontano, pertanto, un moderato aumento del rapporto debito/PIL fino al 2026, che negli anni successivi sarà seguito da una discesa in linea con le nuove regole.

Il documento segnala poi che la sfida più grande per il Paese è rappresentata dall'elevato *stock* di debito pubblico e dal relativo onere per interessi. Questi fattori hanno infatti spiazzato ogni margine per disegnare politiche pubbliche di sostegno alla crescita negli ultimi decenni. Gli spazi, sia pur limitati, per gli investimenti pubblici concessi dal Piano dal 2027 e una politica di bilancio prudente e credibile sono due elementi cruciali per aggredire il fardello del debito e della spesa per interessi, alleggerendolo in modo strutturale.

Viene sottolineata anche la necessità di affrontare le altre sfide sul campo delle transizioni ambientale, energetica e tecnologica, che richiederanno ingenti risorse che in parte saranno di origine pubblica, in parte saranno invece reperite grazie a un'azione strutturale finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla mobilitazione dei capitali privati. A tal fine, particolare attenzione rivesti-

ranno le riforme e gli investimenti volti al miglioramento della qualità delle istituzioni e dell'ambiente imprenditoriale, quali condizioni necessarie per attrarre investimenti e migliorare il benessere economico e sociale di imprese e individui. Tali misure saranno fondamentali, inoltre, per accelerare le altre politiche, di carattere settoriale, che andranno a perseguire le priorità strategiche nazionali ed europee.

Stante quanto precede, la prima parte del programma di riforma si sofferma, in maniera particolare, sulle azioni che verranno intraprese in materia di giustizia, pubblica amministrazione, digitalizzazione, concorrenza, ambiente imprenditoriale e fisco.

L'oratore procede quindi alla disamina dei profili di interesse per l'8<sup>a</sup> Commissione. Sotto questo aspetto si prevede, innanzitutto, di utilizzare il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transazione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale.

Per quanto concerne la concorrenza, mentre la legge annuale per la concorrenza del 2026 si concentrerà sulla riduzione dei limiti orari per il commercio al dettaglio e dei vincoli alle promozioni di vendita, nel periodo 2027-2029, le leggi annuali prevedranno, tra l'altro, interventi nei trasporti ferroviari in particolare regionali, nel servizio postale e nell'energia idroelettrica.

Il Governo afferma infine di voler estendere e rafforzare i programmi di supporto alle tecnologie emergenti, nel solco delle misure PNRR già attivate e in coerenza con il documento «*Made in Italy 2030*». Tra questi programmi rientra, ad esempio, il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019.

Nell'ambito della seconda parte del programma di riforma, due ampi capitoli sono quindi dedicati, rispettivamente alla transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale, da un lato, e alle strategie del Paese per la transizione digitale, dall'altro.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma inoltre, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025, vari provvedimenti aventi ad oggetto materie di interesse della 8<sup>a</sup> Commissione, quali: i diritti audiovisivi; l'economia del mare; la cattura e lo stoccaggio della CO<sub>2</sub>; l'idrogeno; l'energia nucleare; il mercato del gas naturale e la riduzione delle emissioni di metano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 201)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto di tali stanziamenti è quindi effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il riparto deve essere altresì disposto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale e internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.

Procede quindi alla disamina dell'atto del governo iscritto all'ordine del giorno, che provvede a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2024, risultante pari a 3.897.293 euro con una riduzione, operata dalla legge di bilancio per il 2024, di 205.120 euro rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

Nel dettaglio, agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.770.800 (in diminuzione di 117.200 euro rispetto allo scorso anno). La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 96.900 euro, di 79.800 euro o di 60.800 euro. Le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale per la conservazione della biodiversità rivolta ai parchi naturali e alle aree marine protette, adottata il 5 settembre 2024.

Alle aree marine protette sono invece destinati complessivamente 856.100 euro (64.900 in meno rispetto allo scorso anno). In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 sono assegnati 47.800 euro ciascuna. Alle aree marine protette

che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 18.350 euro ciascuna.

Le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'habitat coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale *habitat* dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono quindi riservati 9.393 euro (a fronte dei 44.413 euro previsti lo scorso anno). Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti (con riferimento all'attuazione di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale) ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Aumentano invece le risorse destinate agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), che passano dai 429.000 euro dell'anno scorso ai 441.000 euro di quest'anno.

La somma restante – invariata rispetto agli anni precedenti – è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro). La relazione di accompagnamento riferisce che per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme risultano non aggiornate dal 2010. La relazione evidenzia inoltre che tali parchi – istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative – non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (n. 53)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il *curriculum* professionale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BASSO (*PD-IDP*), osservando che evidenti ragioni di opportunità politica imporrebbero di attendere l'esito delle imminenti elezioni regionali (che avranno luogo il 27 ed il 28 di ottobre), prima di procedere alla nomina in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 75**

*Presidenza del Vice Presidente*  
ROSA

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA CABIDDU E DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 29 E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)*

## **9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 120**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 10*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (FEDERALIMENTARE), DI CONFESERCENTI NAZIONALE E DELL'ASSOCIAZIONE ZERO WASTE ITALY, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)*

**Plenaria**

**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Riferisce alla Commissione il relatore *POGLIESE (Fdi)*, premettendo che il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 è

stato trasmesso dal Governo alle Camere in vista del successivo inoltro alla Commissione europea. Fa notare che si tratta del primo Piano elaborato ai sensi della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea (UE) entrata in vigore ad aprile 2024. Il Piano, che sostituisce il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, definisce la programmazione economica e di bilancio per un orizzonte di quattro o cinque anni (a seconda della durata ordinaria delle legislature nazionali) e rafforza la titolarità nazionale della programmazione attraverso la definizione di percorsi di consolidamento fiscale specifici per ciascuno Stato membro. Tali percorsi sono espressi attraverso una regola di spesa che fissa per un periodo di quattro anni (estendibile a sette) il tasso massimo di crescita nominale dell'aggregato di spesa primaria netta. L'estensione a sette anni, che il Governo italiano intende richiedere, è possibile a fronte dell'impegno dello Stato membro a realizzare investimenti e riforme che sostengano la crescita potenziale e la resilienza dell'economia, migliorino la sostenibilità del debito e rispondano alle priorità strategiche europee.

Evidenzia quindi che il percorso della spesa netta, ottenuto a partire da un'analisi di sostenibilità del debito, deve essere tale da assicurare che, alla fine del periodo di aggiustamento, il rapporto debito/PIL sia posto su una traiettoria plausibilmente discendente (o rimanga al di sotto del 60 per cento) e che l'indebitamento netto sia ricondotto e mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL. Ciascun Paese definisce nel proprio Piano il suo percorso di spesa netta, che sarà valutato dalla Commissione europea, in particolare alla luce della traiettoria di riferimento predisposta dalla Commissione stessa e trasmessa il 21 giugno 2024. La sorveglianza di bilancio si baserà su un unico indicatore: il tasso di crescita della spesa netta.

Rileva poi che, in continuità con la politica di bilancio prevista nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2023 e nel Documento programmatico di bilancio 2024, il Piano conferma l'obiettivo di ricondurre il rapporto tra indebitamento netto e PIL al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2026.

Questo primo Piano strutturale – prosegue il relatore – delinea le linee strategiche con cui il Governo intende consolidare e potenziare gli obiettivi raggiunti nel processo riformatore avviato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in alcuni casi proponendo delle misure rispetto ad esso innovative. Particolare attenzione rivestiranno le riforme e gli investimenti volti al miglioramento della qualità delle istituzioni e dell'ambiente imprenditoriale, quali condizioni necessarie per attrarre investimenti e favorire il benessere economico e sociale di imprese e individui. Le principali azioni riguarderanno il settore della giustizia, l'amministrazione fiscale, la gestione responsabile della spesa pubblica, il supporto alle imprese e la promozione della concorrenza e la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, il relatore fa presente che il Governo intende proporre entro il 2026 una

legge quadro per le piccole e medie imprese (PMI), che faciliti l'aggregazione, il passaggio generazionale e l'accesso al credito. La maggior parte delle PMI italiane registra *performance* soddisfacenti in termini di intensità digitale e superiore alla media europea e, per questo, l'Esecutivo intende continuare a investire sugli strumenti per la trasformazione digitale, con il fine ultimo di favorire un incremento della produttività.

Rileva altresì che al conseguimento di tali obiettivi dovrebbe contribuire anche la riforma del sistema delle regole che presidiano il funzionamento e la supervisione dei mercati dei capitali per favorirne la crescita e la competitività e, al contempo, facilitare il finanziamento delle imprese e dei progetti relativi alle transizioni verde e digitale. Inoltre, il Governo intende rinnovare fino al 2029 il proprio impegno nell'adozione di una legge annuale, che permetta un intervento periodico utile a una maggiore contendibilità dei mercati, anche tenuto conto delle valutazioni di *policy* delle Autorità di regolazione. Rende quindi noto che la legge annuale per la concorrenza del 2026 si concentrerà sulla riduzione dei limiti orari per il commercio al dettaglio e dei vincoli alle promozioni di vendita. Diversamente, nel periodo 2027-2029, le leggi annuali prevedranno interventi nelle professioni non regolamentate, nei trasporti ferroviari in particolare regionali, nel servizio postale, nell'energia idroelettrica e nel comparto delle acque minerali. Il Piano ricorda anche che il Governo ha recentemente rivisto la normativa in tema di concessioni demaniali marittime, al fine di superare le criticità rilevate dalla Commissione europea.

Menziona inoltre l'estensione e il rafforzamento dei programmi di supporto alle tecnologie emergenti, tra i quali rientra il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019, nonché gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle strutture di ricerca e creazione di « campioni nazionali di ricerca e sviluppo » e alla realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione, anche facendo leva su strumenti di garanzia e di mobilitazione di capitali privati.

Secondo il Governo, precisa il relatore, la competitività del sistema Italia si giocherà anche sul piano della valorizzazione della filiera del turismo e dei territori che verrà perseguita mediante l'adozione di misure per sostenere l'attrattività delle aree interne montane, promuovere l'industria dell'ospitalità dei grandi eventi e supportare le imprese del comparto e la creazione di campioni nazionali. Per favorire la digitalizzazione del settore, infine, si darà continuità al progetto sull'*hub* del turismo digitale.

Fra le linee strategiche delineate dal Piano cita anche il rafforzamento delle condizioni economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro per le materie prime critiche, identificate in ambito unionale come elementi essenziali per il funzionamento di numerose industrie strategiche e caratterizzate da un elevato rischio di interruzione delle forniture.

Segnala, infine, per quanto di stretto interesse, che fra i nuovi disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il 2025 rientrano i seguenti: disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero; misure di rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste; disposizioni in materia di riforma del settore ippico; disposizioni in materia di riforma del sistema venatorio; disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari; disegno di legge recante misure per favorire l'attrazione di investimenti e la destagionalizzazione dei flussi turistici – « Destinazione Italia »; disposizioni volte a contrastare la pubblicazione di recensioni integranti pratiche commerciali ingannevoli.

Il PRESIDENTE, dopo aver aperto la discussione generale, propone di proseguirla nella seduta fissata per domani, nella quale, tenuto conto del calendario dell'Assemblea, ritiene che la Commissione possa procedere anche a rendere il parere sul provvedimento in titolo. Ciò nella prospettiva di non svolgere seduta martedì 8 ottobre, termine ultimo per rendere il parere alla Commissione bilancio.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) chiede invece di posticipare l'espressione del parere a martedì 8 ottobre, in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito è previsto lo svolgimento di audizioni fino a martedì della settimana successiva. In subordine, propone di procedere alla votazione quantomeno nella giornata di giovedì 3 ottobre, onde disporre di un tempo più lungo per i dovuti approfondimenti.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si associa alla proposta del senatore Martella circa il rinvio a martedì 8 ottobre, anche in ragione dell'importanza e della complessità del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE accoglie la suddetta richiesta e stabilisce che il parere sul provvedimento in titolo sarà reso martedì 8 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Paroli ha già trasmesso per le vie brevi a tutti i senatori uno schema di parere favorevole con osser-

vazioni, pubblicato in allegato. Informa altresì che sono giunte le osservazioni espresse dalla 7<sup>a</sup> Commissione.

Comunica poi che la senatrice Licheri, a nome del suo Gruppo, ha presentato uno schema di parere alternativo, favorevole con condizione e osservazioni, e che anche il Gruppo del Partito democratico ha presentato uno schema di parere non ostativo con condizioni, anch'essi pubblicati in allegato.

Nel dibattito, interviene la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), che rivolge un invito al relatore, per il tramite del Presidente, a riconsiderare il requisito dei settanta anni di esistenza previsto per il riconoscimento come attività storiche di eccellenza.

Ritiene, infatti, che, anche in considerazione della difficile situazione che gli esercizi pubblici storici stanno attraversando, si potrebbe andare incontro alla loro istanza di ridurre il periodo temporale di esistenza richiesto ai fini del suddetto riconoscimento.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Ha la parola la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) per l'illustrazione del parere presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Fa presente che la sua parte politica condivide le linee generali del provvedimento in titolo, ma, in accordo con la considerazione della senatrice Fregolent, giudica eccessivamente rigidi alcuni dei requisiti richiesti. Fa riferimento, in particolare, al requisito della gestione, da parte di una medesima famiglia, per almeno tre generazioni consecutive ai fini riconoscimento come attività storiche di eccellenza.

Dopo aver precisato che il parere presentato dal suo Gruppo recepisce tutte le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, auspica che il relatore intenda integrare la propria proposta di parere con il riferimento a contributi e aiuti concreti che siano realmente in grado di promuovere le attività storiche.

Il PRESIDENTE, dopo aver assicurato di riferire al relatore Paroli gli orientamenti emersi nel corso della discussione odierna, rileva che la effettiva tutela di determinate tipologie di commercio e di artigianato deve far leva necessariamente su precise caratteristiche idonee a distinguerle dalla totalità degli esercizi commerciali e artigiani.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nell'illustrare il parere del Gruppo del Partito democratico, auspica a sua volta che il relatore recepisca le condizioni in esso poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La 9<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

premesso che l'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*), della legge n. 118 del 2022 delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi;

rilevato che il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e che, ai sensi dell'articolo 2, comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un Albo nazionale, previsto dall'articolo 5 dello schema;

osservato che, per ottenere l'iscrizione, le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale;

valutato altresì che, nell'ambito delle attività storiche, alcune possono essere qualificate come « attività di eccellenza », ove soddisfino requisiti più stringenti, previsti dall'articolo 3, ossia avere alle spalle settant'anni di attività caratterizzata da continuità nella gestione familiare e associata a un valore storico-culturale elevato;

considerato che ai gestori di attività storiche l'articolo 4 riconosce il diritto di prelazione sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita dello stesso e che le attività storiche possono essere classificate come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

tenuto conto che l'articolo 6 demanda al Ministero del turismo l'adozione di misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al

turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

preso atto altresì dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

valutate le audizioni svolte, congiuntamente alla X Commissione della Camera dei deputati, nonché i rilievi espressi dalla 7ª Commissione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2:

a) nella rubrica si parla di « imprese » commerciali e artigiane storiche, con l'aggiunta della locuzione « di qualità »; si valuti l'opportunità di sopprimere tale locuzione in quanto non c'è alcun riferimento a questa definizione nell'articolo;

b) al comma 1, dopo i comuni e le unioni di comuni, dovrebbero essere menzionate anche le province autonome di Trento e Bolzano, citate infatti nei commi 2, 6 7 e 8;

c) al comma 2 si fa riferimento, solo per gli albi regionali e provinciali, alla possibilità di una indicazione delle attività di eccellenza, che poi confluiranno nella sezione specifica dell'albo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Si valuti l'opportunità di prevedere una analoga possibilità per gli albi comunali;

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « e per i casi di cui ai commi 4 e 5 » si valuti di inserire le seguenti: « ferme restando le procedure e le modalità autonomamente definite », tenuto conto che molti Comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale;

e) al comma 9 si valuti di sostituire il riferimento ai « Ministeri » con il riferimento ai « Ministri » e di introdurre un termine per l'adozione del decreto;

2. all'articolo 5:

a) al comma 1 si fa riferimento al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli « elenchi di cui agli albi regionali e comunali »: in proposito, si segnala che all'articolo 2 non fa alcun cenno ad elenchi, ma si menzionano solo gli albi comunali, delle province autonome e delle regioni. Si valuti pertanto se sostituire la dicitura: « elenchi di cui agli albi regionali e comunali » con la seguente: « albi regionali, comunali e delle province autonome ». Sempre al comma 1 si fa riferimento agli albi « periodicamente aggiornati dalle regioni e dalle province autonome ». Si valuti, in questo caso, di aggiungere il riferimento ai comuni, quali soggetti che aggiornano gli albi ai sensi dell'articolo 2, comma 7;

*b)* al comma 2, alinea, si valuti di sostituire il riferimento ai « Ministeri » con il riferimento ai « Ministri » e di introdurre un termine per l'adozione del decreto;

*c)* al comma 2, secondo periodo, si valuti di sostituire le parole: « Conferenza Stato-Regioni » con le seguenti: « Conferenza Unificata »;

*d)* al comma 2, le lettere *a)* e *d)* fanno riferimento, rispettivamente, a scambio di informazioni e modalità di raccordo solo con le regioni e le province autonome, senza menzionare i comuni; si valuti pertanto di integrare tale disposizione;

3. all'articolo 6, comma 1, è presente la locuzione « dei negozi e botteghe storici e di eccellenza », che non trova riscontro nell'articolato. Si valuti se sostituire detta locuzione con la seguente: « delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza ».

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI LICHERI E NATURALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La 9<sup>a</sup> Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera *l-bis*) del comma 1;

premesso che:

secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rispetto del riparto di competenze costituzionale in materia di commercio, è preordinato a dare attuazione ai criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ai quali non è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 103 e, segnatamente, alla lettera *l-bis*) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) al fine di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, con l'obiettivo di ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la « standardizzazione » del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l'impoverimento dello stesso;

considerato che:

nonostante il dichiarato intento, in astratto condivisibile, di istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale, lo schema di decreto legislativo *de quo* sconta una serie di criticità;

giova, innanzitutto, riportare alcuni rilievi contenuti nel parere reso dalla sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato (numero 01125/2024 del 28 agosto 2024) che evidenziano la presenza di numerose disfunzionalità di stampo tecnico. Per quanto concerne le tempistiche, i giudici amministrativi tengono a precisare che la delega legislativa è stata esercitata, relativamente alla « semplificazione dei controlli sulle attività economiche », con il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103. Nel testo del parere, è quindi evidenziato che « lo schema di decreto legislativo all'esame è, per tal via, ancorato esclusivamente alla richiamata lettera l-bis), la quale ha operato [...] una integrazione dei “principi e criteri direttivi” a fondamento della delega normativa, senza nondimeno incidere sul relativo vincolo temporale, che è rimasto ancorato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 188 del 2022, ai “ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore” della medesima (vale a dire al termine *ne post quem* del 27 agosto 2024) ». Lecitamente, dunque, sono avanzate « perplessità in ordine alla tempestività dell'intervento normativo, non essendo plausibile, con evidenza, ritenere che la integrazione, ad opera di una legge successiva, di un (mero) criterio per l'esercizio della delega legislativa, sia in grado di operare una implicita (e, come tale, automatica) proroga dei termini concessi al legislatore delegato »;

sotto il profilo della documentazione trasmessa, l'organo giurisdizionale rileva, in prima istanza, la mancata acquisizione della proposta – « direttamente imposta dal paradigma normativo e, come tale, non defettibile » – del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione. Tale omissione integra « un vizio di violazione di legge, atteso che “il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata” (cfr. il parere n. 440/2024 cit.) ». Un altro adempimento di tipo sostanziale non posto in essere è quello relativo alla mancata acquisizione della preventiva intesa in sede di Conferenza Unificata. Lungi dall'essere un mero tassello procedimentale formalmente necessario, infatti, l'espressione dell'assenso che essa è destinata a recepire « orienta, conforma e definisce [...] il tenore definitivo della proposta ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere »;

una ulteriore carenza investe il mancato coinvolgimento degli enti rappresentativi del sistema camerale nonché delle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, come pure previsto dalla delega; lo schema di parere non risulta altresì trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, autorità parimenti chiamata ad esprimere il relativo parere;

con riferimento all'articolo 2, sotto il profilo formale, il Consiglio di Stato evidenzia che è operato un richiamo alle unioni ma non alle città metropolitane. Questione che risulta, tra l'altro, in distonia rispetto alla previsione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 214 del 2023. È poi sollevato dal detto organo che la possibilità di tenere distinti gli albi è concessa solo alle Regioni (e alle province autonome),

non essendo chiaro perché la medesima facoltà non sia concessa ai comuni (che istituiscono gli albi in proprio). Con precipuo riferimento alle partizioni del detto articolo 2, viene rilevato che: al comma 3 non è chiaro perché la richiesta alla regione possa essere fatta solo quando non sia costituito l'albo a livello comunale (ben potendo sussistere un interesse all'inserimento in entrambi gli albi); al comma 9, si ritiene infine di dover chiarire che si tratti di regolamento (attratto in sussidiarietà a livello governativo);

quanto alla portata applicativa dei primi 3 articoli dello schema di decreto, appare necessario un chiarimento. L'articolo 1, infatti, si riferisce esclusivamente agli esercizi di vicinato e alle botteghe artigiane; il successivo articolo 2 fa invece riferimento alle attività commerciali, alle botteghe artigiane e agli esercizi pubblici. Il successivo articolo 3 sembra invece escludere dal proprio ambito di applicazione le botteghe artigiane. Dinanzi a simili ambiguità, l'esatta e chiara individuazione della tipologia di attività che possono essere iscritte negli albi appare, invero, quale requisito fondamentale per evitare difformità applicative e per garantire una piena valorizzazione delle attività aventi carattere storico e di eccellenza;

in particolare, si ritiene all'articolo 2, comma 1, che il riferimento ai cinquant'anni di esistenza di un'attività costituisca un tempo eccessivamente elevato, considerato che quelle in grado di « sopravvivere » per un tempo così lungo risultano essere davvero pochissime. Il predetto termine inoltre non si allinea a quello indicato, in iniziative analoghe, da alcune Regioni (non più di quarant'anni);

sempre con riguardo all'articolo 2, si segnala la disposizione di cui al comma 4, la quale stabilisce che, in caso di subentro nella titolarità e nei locali sede di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di « impresa commerciale e artigiana storica e di qualità » può essere mantenuta « a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali ». A tal proposito, si ritiene necessario garantire la continuità merceologica, alla base del riconoscimento di storicità e, ove possibile, non mantenere necessariamente il mantenimento stabile delle modalità di vendita: queste ultime, infatti, potrebbero già essere cambiate o dover cambiare nel tempo, quanto meno per adeguare l'attività a nuove esigenze che possono nascere dalle mutate condizioni di fatto e/o da nuove norme che richiedano un adattamento;

con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono definite « Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza » le attività commerciali ed esercizi pubblici storici che siano gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia. Sotto questo aspetto, si ritiene sia da affievolire il vincolo della gestione a due generazioni da parte di una medesima famiglia;

sempre con riguardo alla definizione di « attività di eccellenza », l'accostamento di tale titolo solo ad attività ubicate in determi-

nate aree « di pregio commerciale » o nei centri storici discriminerebbe imprese ed attività che comunque possiedono caratteristiche di storicità ed eccellenza, come ad esempio certi esercizi pubblici o alberghi storici che spesso non sono situati nei centri urbani, ma in località turistiche o di spiccato valore paesaggistico, che comunque contribuiscono all'indotto turistico rappresentando un polo di attrattività e di promozione della nostra cultura anche in dette località;

con riguardo all'articolo 4, il Consiglio di Stato in sede consultiva segnala « l'ambigua e non perfetta formulazione della disciplina (affidata all'articolo 4 dello schema di decreto) del diritto di prelazione esteso anche alle cosiddette vendite in blocco ». L'organo, infatti, rileva che « come formulata, la disposizione appare poco perspicua, non essendo chiaro: *a)* se la prelazione si debba intendere, in ogni caso, limitata ai locali destinati all'esercizio dell'attività economica o riguardi l'intero complesso immobiliare alienato; *b)* come, nella prima – ed invero più plausibile – ipotesi, si determini in concreto il prezzo di acquisto (che, nelle fattispecie prelazionarie, è definito per *relationem* dalla proposta negoziale di terzi, che nel caso delle vendite in blocco riguarda l'intero compendio immobiliare) »;

all'articolo 5, al comma 2, in considerazione del ruolo centrale che i comuni sono chiamati a svolgere ai fini della definizione degli albi, si ritiene opportuno che per l'adozione del decreto che disciplina le modalità attuative del comma 1 sia previsto parere in Conferenza Unificata anziché in Conferenza Stato – Regioni;

ritenuto altresì che:

non si può non sottolineare l'assenza, nel testo dello schema di decreto, al di là delle previsioni di cui all'articolo 6 sulle « Misure di valorizzazione » – che tuttavia si limitano a possibili iniziative di tipo promozionale (creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali) –, di indispensabili misure di vantaggio fiscale. Sarebbe stato auspicabile prevedere che i Comuni possano intervenire esentando i titolari delle aziende iscritte agli Albi che riconoscono le qualificazioni di storicità ed eccellenza dal pagamento del canone sulla pubblicità per l'insegna storica, oltre a prevedere la riduzione dell'IMU, della TARI e del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per almeno il 50 per cento, oltre alla possibile esenzione dal pagamento di quest'ultimo in caso di eventi e manifestazioni organizzate dalle imprese storiche;

si osserva inoltre che mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse di cui al capitolo 5150 sono invece destinate all'ENIT, per cui andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente, indicando altresì l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a

carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

recepire operosamente – nei singoli rilievi di tipo sostanziale e formale, ivi incluse le carenze procedimentali – il parere reso dalla sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato (numero 01125/2024 del 28 agosto 2024);

nonché con le seguenti osservazioni:

1) in merito agli articoli 1, 2 e 3, proporre adeguate modifiche all'atto in esame al fine di chiarire in modo logico e puntuale l'ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento alle tipologie di attività che possono essere iscritte negli Albi, al fine di evitare difformità applicative nonché di garantire una piena valorizzazione delle attività aventi carattere storico e di eccellenza;

2) con riferimento all'articolo 2, comma 1, rimodulare il riferimento ai cinquant'anni di esistenza di un'attività in senso restrittivo e maggiormente aderente agli orientamenti regionali (non più di quarant'anni);

3) con riferimento all'articolo 2, comma 4, espungere la parte relativa alla continuità dell'attività sotto il profilo delle cosiddette « modalità di vendita » al fine di non pregiudicare il fisiologico adattamento ad eventuali mutate condizioni di fatto ovvero di tipo normativo;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 5, prevedere che l'attività non abbia subito trasferimenti di sede negli ultimi quaranta anni, eccettuati quelli avvenuti all'interno del centro storico o del medesimo quartiere;

5) con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), affievolire il vincolo della gestione da tre a due generazioni da parte di una medesima famiglia;

6) con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), rimodulare il riferimento alle « aree di pregio commerciale » in modo che non risulti pregiudizievole per le attività che, pur non ricadendo nelle predette aree, hanno spiccato valore e sono meritevoli di adeguato riconoscimento;

7) con riferimento all'articolo 5, comma 2, prevedere che per l'adozione del decreto che disciplina le modalità attuative del comma 1 sia previsto il parere in Conferenza Unificata anziché in Conferenza Stato – Regioni;

8) con riguardo alle imprese storiche e di eccellenza iscritte all'Albo, prevedere:

*a*) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo *ad hoc* teso a rafforzare e sup-

portare le summenzionate imprese, anche attraverso progetti di valorizzazione e promozione mirati – ivi inclusa l’organizzazione di iniziative culturali e turistiche –, ideati attraverso il costante confronto con le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei settori coinvolti;

*b)* sgravi contributivi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, al fine di favorire l’occupazione e la sostenibilità economica delle imprese, riducendo il costo del lavoro;

*c)* detrazioni fiscali per specifici investimenti in innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, al fine di promuovere l’innovazione, garantendo al contempo la conservazione dell’identità delle imprese;

*d)* un credito d’imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per interventi di restauro, manutenzione straordinaria e conservazione dei locali, al fine di incentivare le medesime a investire nella preservazione del patrimonio culturale;

*e)* l’incremento della deducibilità delle spese sostenute per la locazione dei locali destinati all’esercizio dell’impresa artigiana.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
FRANCESCHELLI, GIACOBBE E MARTELLA SUL-  
L'ATTO DEL GOVERNO N. 183**

La 9ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (Atto del Governo n. 183);

premessi che:

l'obiettivo delle disposizioni in esame è quello di istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale;

il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un Albo nazionale;

i soggetti interessati, per ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale delle suddette attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, nonché avere almeno cinquant'anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale;

nell'ambito delle attività storiche alcune possono essere qualificate come « attività di eccellenza », qualora soddisfino requisiti più stringenti, quali settant'anni di attività, continuità della gestione familiare, e valore storico-culturale elevato;

considerato che:

in merito ai contenuti del provvedimento in esame, come evidenziato anche da parte di vari soggetti intervenuti in sede di audizione, emergono diversi rilievi critici e suggerimenti per un miglioramento complessivo del testo,

esprime parere di nulla osta a condizione che:

a) sia chiarito l'esatto ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento. L'articolo 1, infatti, si riferisce esclusivamente agli

esercizi di vicinato e alle botteghe artigiane; il successivo articolo 2 fa invece riferimento alle attività commerciali, alle botteghe artigiane e agli esercizi pubblici. Il successivo articolo 3 sembra invece escludere dal proprio ambito di applicazione le botteghe artigiane. L'articolato rischia di creare, in assenza di adeguato intervento, dubbi interpretativi e, conseguentemente, l'insorgere di potenziali discriminazioni tra imprese ed attività che comunque possiedono caratteristiche di storicità;

b) all'articolo 2, siano apportate le seguenti modifiche:

1) il requisito di almeno cinquanta anni di attività sia allineato a quello già previsto dalle normative sul tema da parte di diverse Regioni fissato ad almeno quaranta anni di attività, al fine di evitare difformità applicative. A tal fine, sia altresì considerato che molti Comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale e che occorre salvaguardare le autonome procedure già definite a livello locale e, in generale, della relativa autonomia organizzativa in materia;

2) sia rivista la disposizione sul rinvio alle caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al fine di evitare l'esclusione di talune attività storiche che superano la massima metratura prevista, site in località turistiche non densamente popolate;

3) siano attentamente valutati gli effetti delle disposizioni sui trasferimenti di sede, in considerazione dell'evolversi nel corso del tempo della normativa sugli spazi minimi, sulle modalità di esercizio delle attività, sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con conseguente rischio di esclusione di attività storiche che pure hanno mantenuto le loro caratteristiche in un luogo diverso da quello originario;

c) all'articolo 3:

1) sia attentamente valutato il vincolo della gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia, incentrando maggiormente l'attenzione sull'attività storica e sul mantenimento della qualità e dell'eccellenza originaria dell'attività medesima;

2) sia esteso il concetto di « attività di eccellenza », previsto nello schema soltanto per le attività ubicate in determinate aree « di pregio commerciale » o nei centri storici, anche a quelle svolte al di fuori di tali ambiti evitando di discriminare imprese ed attività che comunque possiedono caratteristiche di storicità ed eccellenza;

d) all'articolo 4, sia attentamente valutato il rischio di eccesso di delega, con particolare riguardo ai vincoli di destinazione e alle misure riguardanti le strutture immobiliari presso le quali si svolgono le attività commerciali;

e) all'articolo 6, siano introdotte misure di natura fiscale orientate a favorire la continuità operativa delle attività oggetto del presente provvedimento;

*f)* sia altresì favorita la rapida conclusione dei provvedimenti in discussione in Commissione sulla tematica delle attività e degli esercizi artigianali – disegno di legge n. 38, recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale –, nonché dell'affare assegnato sull'artigianato di alta gamma (atto n. 478), al fine di completare e rafforzare il quadro normativo a supporto delle attività artigianali del Paese caratterizzate da un elevato profilo qualitativo delle produzioni e delle conoscenze professionali.

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 1° ottobre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,40*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA),  
DI EGUALIA, DI FARMINDUSTRIA E DI FEDERCHIMICA SULL'ATTO DI GO-  
VERNO N. 198 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO  
DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DE-  
LEGATO (UE) 2016/161, CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 2001/83/CE STABILENDO  
NORME DETTAGLIATE SULLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA CHE FIGU-  
RANO SULL'IMBALLAGGIO DEI MEDICINALI PER USO UMANO)*

**Plenaria**

**230<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1231) MARCHESCHI e altri. – Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla  
somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario  
nazionale*

*(Esame e rinvio)*

Il relatore RUSSO (*FdI*) specifica in primo luogo che l'articolo 1 prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legi-

slativi recanti una specifica disciplina su prescrizione e somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato pianificati e personalizzati.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono recati dall'articolo 2, mentre l'articolo 3 stabilisce che i conseguenti decreti legislativi prevedano specifiche modalità per l'introduzione dell'esercizio fisico presso aziende sanitarie e ospedali, con la realizzazione di strutture dedicate ai pazienti, nonché, su base volontaria, presso società sportive o palestre.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ZAFFINI avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 287 (esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia), in scadenza oggi alle ore 12, è rinviato a data che sarà successivamente comunicata, nella prospettiva di un abbinamento al disegno di legge n. 1231, testé incardinato, subordinatamente al passaggio alla sede referente del medesimo disegno di legge n. 287.

Avverte altresì che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva del *Doc. CCXXXII*, n. 1 (Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029) a partire dalla seduta pomeridiana odierna.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

### **Plenaria**

#### **231<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

(1037) *Deputato PANIZZUT e altri. – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il presidente ZAFFINI rende noto che gli emendamenti 1.7, 2.6 e 3.5 sono stati ritirati.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 e 4.1.

Il relatore BERRINO (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il ministro LOCATELLI esprime parere conforme.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione e respinto l'emendamento 1.1.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 1.2.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, osservando la mancanza di chiarezza in ordine alle motivazioni alla base dei pareri contrari precedentemente espressi, risultando oltretutto poco comprensibile la scelta di attribuire valenza terapeutica all'attività oggetto del provvedimento in discussione, meramente complementare rispetto alle terapie comunemente accettate.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 è respinto.

Con una successiva votazione la Commissione respinge l'emendamento 1.4.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale critica l'opzione di promuovere la sola mototerapia attraverso lo strumento legislativo pur a fronte della sussistenza di numerose terapie complementari e integrative. Servirebbe pertanto procedere a una riflessione in merito a una possibile legge quadro sull'insieme di tali metodiche, mentre la volontà di insistere per l'approvazione del provvedimento in titolo appare lesiva della dignità delle istituzioni parlamentari.

L'emendamento 1.5 è quindi messo in votazione, risultando respinto.

È poi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.6.

Il relatore BERRINO (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1 la senatrice CASTELLONE (*M5S*), la quale richiama il carattere anti-scientifico della formulazione del provvedimento, in ragione della mancanza di studi attestanti la validità della mototerapia. Questo risulta particolarmente grave in un contesto nel quale le terapie di comprovata efficacia nei confronti dei disturbi dello spettro autistico sono spesso di fatto inaccessibili a molte famiglie a causa della lunghezza delle liste di attesa. La volontà di approvare il disegno di legge in discussione senza modifiche lede pertanto la dignità della Commissione, il cui operato appare dettato da ragioni di mera convenienza politica.

Preannuncia infine che non parteciperà al voto conclusivo.

L'emendamento 2.1, messo ai voti, è respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.2.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.3, sostenendo l'incongruità di un intervento del legislatore volto alla promozione di una sola attività complementare con finalità terapeutica, peraltro scarsamente fruibile nell'ambito delle strutture sanitarie e a fronte di riscontri insufficienti circa la sua efficacia.

Posto in votazione, l'emendamento 2.3 è respinto.

Messo successivamente ai voti, risulta altresì respinto l'emendamento 2.4.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.5, rilevando la mancanza di un approccio sufficientemente critico, da parte dei senatori della maggioranza, nei confronti del disegno di legge in titolo, benché non risultino studi a sostegno dell'efficacia della mototerapia e siano state espresse perplessità in sede di audizione. Il provvedimento è inoltre contraddistinto dalla forzatura consistente nella previsione della validazione successiva delle linee guida sulla mototerapia da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'emendamento 2.5 è poi posto in votazione e respinto.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.1 la senatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale, oltre a fare propri i rilievi espressi nelle precedenti dichiarazioni di voto, rammenta il finanziamento del fondo per l'autismo disposto nella scorsa legislatura, quale esempio di azione concreta nei confronti di un ambito di intervento rispetto al quale è frequentemente richiamata l'utilità della mototerapia. Sostiene quindi l'opportunità di disporre di un piano nazionale sulle terapie complementari e di interventi riguardanti le disabilità resi efficaci dalla disponibilità di risorse finanziarie.

L'emendamento 3.1, messo in votazione, risulta infine respinto.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 3.2, fa presente che la presentazione degli emendamenti è stata consequenziale a un confronto informale con esponenti della maggioranza. Specifica inoltre che l'approvazione del disegno di legge in titolo non può che screditare il Parlamento, a causa dell'insussistenza di valide basi scientifiche.

Posto in votazione, l'emendamento 3.2 è respinto.

In risposta a una sollecitazione della senatrice FURLAN (*PD-IDP*) in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento 3.3, la rappresentante del GOVERNO fa presente che l'approvazione di una legge riguardante la mototerapia è apprezzabile in quanto strumento idoneo a favorire una promozione del complesso delle terapie complementari. Il termine « terapia » è inoltre comunemente impiegato per designare le metodiche impiegate a sostegno delle cure convenzionali, quali, appunto, la mototerapia, diffusamente impiegata nei luoghi di cura, in quanto idonea a un più completo approccio terapeutico, attento in particolare all'aspetto umano.

Il presidente ZAFFINI rammenta che è improprio sollecitare chiarimenti sulle posizioni del Governo in sede di votazione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) rileva la sussistenza di controindicazioni del ricorso alla mototerapia per i casi di soggetti con disturbo dello spettro autistico caratterizzato da ipersensorialità. Occorre pertanto porre attenzione all'impiego di terapie realmente mirate, anche a vantaggio dei soggetti ospedalizzati, e supportate da studi scientifici.

Dichiara pertanto il voto favorevole sull'emendamento 3.3.

Posto in votazione, l'emendamento 3.3 è respinto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4, richiamando la priorità da accor-

dare alla destinazione di risorse adeguate al potenziamento dei servizi deputati al trattamento dei disturbi dello spettro autistico, la cui efficacia è peraltro connessa alla precocità dell'intervento terapeutico. Occorre inoltre un confronto preliminare sul complesso delle cure complementari e integrative, volto alla definizione di specifiche linee guida.

Nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 3.4, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) giudica negativamente l'impostazione del disegno di legge in titolo, il quale costituisce un esempio della più volte criticata parcellizzazione degli interventi legislativi in materia sanitaria.

Messo quindi in votazione, l'emendamento 3.4 è respinto.

Con il parere contrario del relatore BERRINO (*FdI*) e del GOVERNO, è messo in votazione e respinto l'emendamento 3.0.1.

Il relatore BERRINO (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il ministro LOCATELLI esprime parere conforme.

L'emendamento 4.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il parere del relatore BERRINO (*FdI*) e del GOVERNO su tutti gli emendamenti riferiti al titolo del disegno di legge n. 1037 è contrario.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Tit.1 interviene la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale considera l'approvazione del disegno di legge in discussione un atto contrario alla credibilità della Commissione, particolarmente a causa dell'assenza di basi scientifiche.

Posto in votazione, l'emendamento Tit.1 è respinto.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Tit.2, volto a porre in evidenza la maggiore opportunità di una misura legislativa concernente il complesso delle terapie complementari.

L'emendamento Tit.2, al quale aggiungono le rispettive firme il senatore MAZZELLA (*M5S*), la senatrice GUIDOLIN (*M5S*), il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), è infine posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Tit.3, osservando la possibile diffor-

mità di valutazioni sul disegno di legge in discussione nell'ambito del Governo. Sottolinea inoltre l'opportunità di un approccio del legislatore mirato al complesso delle terapie complementari e integrative, volto alla definizione delle linee guida.

L'emendamento Tit.3 è quindi messo in votazione e respinto.

In esito a successive e distinte votazioni sono quindi approvati, a maggioranza, gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il relatore BERRINO (*FdI*) interviene brevemente per sottolineare che la mototerapia è già ampiamente e da tempo utilizzata nelle strutture ospedaliere pediatriche, con effetti fortemente benefici sullo stato psicologico dei pazienti. Risulta pertanto evidente l'utilità del provvedimento in discussione.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice FURLAN (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sui rischi connessi alla confusione tra le terapie vere e proprie e sistemi complementari di efficacia non dimostrata, quali la mototerapia.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1037, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ZAFFINI avverte che un'ulteriore seduta della Commissione è convocata alle ore 9,45 di domani, mercoledì 2 ottobre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e svolgere considerazioni, le senatrici Lavinia MENNUNI (*FDI*), Simona Flavia MALPEZZI (*PD-IDP*), a più riprese, e Paola AMBROGIO (*FDI*), nonché le deputate Marina MARCHETTO ALIPRANDI (*FDI*), Michela DI BIASE (*PD-IDP*), in videoconferenza, e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Rende infine alcune comunicazioni in merito al calendario dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 1° ottobre 2024

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Ester MIELI (*FDI*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Martedì 1° ottobre 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**CALDERONE**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani**

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Renato SCHIFANI, *Presidente della Regione Siciliana*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (*PD-IDP*) e Marco MELONI (*PD-IDP*) e, a più riprese, il *presidente* Tommaso Antonino CALDERONE.

Renato SCHIFANI, *Presidente della Regione Siciliana*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Schifani per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



